ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 1 (Ingegneria Gestionale)

Dispense a cura del Prof. P. Piccari

Anno accademico 2003-2004 Dispense in corso di aggiornamento secondo i principi contabili internazionali

Capitolo 1

1	IL BILANCIO D'ESERCIZIO	
1.1	Premessa	2
1.2	Lo Schema Legale dello Stato Patrimoniale	5
1.3	La classificazione delle Attività	10
1.4	La classificazione delle Passività	25
1.5	Il Conto Economico	31

1. IL BILANCIO D'ESERCIZIO

1.1 PREMESSA

Il bilancio d'esercizio è sia un modello logico di analisi dei risultati delle attività di un'azienda sia un documento contabile formale, redatto al termine di un determinato intervallo di tempo, l'esercizio, usualmente coincidente con l'anno solare, nel quale si valutano gli effetti delle politiche aziendali manifestatesi in tale periodo sull'assetto economico, finanziario e patrimoniale dell'impresa.

Il bilancio di esercizio è allora lo schema di sintesi nel quale, alla fine di ciascun esercizio, vengono rappresentate le misure dei risultati, sia del reddito prodotto nel periodo sia del capitale risultante al termine dello stesso periodo: il bilancio assume quindi naturalmente la veste di uno strumento di informazione, fondamento dell'analisi e del controllo a consuntivo dei risultati delle azioni svolte, nonché giustificazione base delle previsioni dell'andamento della gestione di un'azienda.

Il bilancio d'esercizio, quando redatto nella sua forma legale, secondo la normativa italiana vigente, sostanzialmente innovata dal D.lgs 127/91¹, è regolato nel Codice Civile, dagli articoli 2423 e seguenti e si compone di tre documenti obbligatori:

- lo <u>Stato Patrimoniale</u>, che rileva la situazione, ad una certa data, delle componenti attive e passive del Patrimonio dell'impresa, indicandone il loro saldo nella misura del Patrimonio Netto, valore contabile dell'impresa stessa;
- il <u>Conto Economico</u>, che indica i ricavi realizzati ed i costi sostenuti nel corso dell'esercizio conseguenti alle azioni operative e finanziarie svolte durante tale periodo e ne deduce, per differenza, l'eventuale Utile/Perdita emergente dall'attività aziendale economica, ordinaria e straordinaria, e finanziaria espressa;
- la <u>Nota Integrativa</u>, il cui scopo è quello di costituire il supporto informativo minimo necessario, per meglio chiarire alcune questioni e valori espressi sinteticamente nei due documenti sopra indicati.

Il bilancio nel suo formato legale, sempre ai sensi del D.lgs. 127/91, prevede anche

-

¹ II D.Lgs.n.127/91 del 9.4.91 ha recepito nel nostro ordinamento gli indirizzi dettati dalla IV° Direttiva CEE determinando i principi generali regolatori della materia nella sezione IX° (del Bilancio) del V° Libro (dell'impresa) dall'art.2423 (Redazione del bilancio), nei diciotto articoli seguenti, sino all'art.2435bis (Bilancio in forma abbreviata).

- relazione degli Amministratori (art. 2428 C.C.), che ha lo scopo di informare più in generale gli azionisti sulla situazione della società e sull'andamento della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui ha operato con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti;
- relazione del Collegio Sindacale (art. 2424 C.C.) ove tale organo esista², sulla regolarità della tenuta dei conti;
- un bilancio consolidato nel caso di gruppi di società;
- un'eventuale relazione di certificazione, d'obbligo per alcuni tipi di società³, che attesti la corretta applicazione dei principi contabili nella relazione del bilancio⁴.

La lettura di un bilancio, nei suoi due principali documenti (Stato Patrimoniale e Conto Economico), consente diversi gradi di approfondimento in funzione delle differenti e possibili finalità dell'analisi e delle differenziate figure dell'analista.

È possibile, infatti, una ampia gamma di valutazioni che spaziano (figura 1.1) da una semplice valutazione "contabile" delle voci esposte e delle relative misure, alla lettura finalizzata ad una valutazione prima economica e poi finanziaria dell'azienda, con diversi progressivi approfondimenti volti a cogliere la logica e le condizioni strutturali di fondo del sistema aziendale, rappresentato nel bilancio oggetto d'analisi, sino a quando sul bilancio stesso si vogliano basare consapevoli previsioni delle prospettive aziendali, sulla base di proiezioni dell'andamento nel tempo dei risultati della gestione e delle loro relazioni causali con gli specifici fattori determinanti.

In tal senso la lettura e l'analisi del bilancio è dapprima lo strumento di base della conoscenza dello stato di una azienda, ma non il solo, offerto alle esigenze conoscitive degli amministratori responsabili e/o del management, nonché della proprietà o di altri analisti interni, che esplorano i valori indicati in bilancio mediante un'analisi "interna", elementare basico fondamento della funzione del planning e del controllo direzionale, alla quale possono e dovrebbero aggiungere ovviamente quante altre informazioni a loro riservate siano rese disponibili da ulteriori strumenti di controllo della gestione o di studio dei fenomeni a questa afferenti.

• eventuale indicazione nell'atto costitutivo:

² Per effetto del D.Lgs. 127/1991, così come la società per azioni, anche le società a responsabilità limitata hanno l'obbligo diistituire il Collegio Sindacale al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

[•] Capitale sociale non inferiore a € 103.291,38;

[•] superamento per due esercizi consecutivi di alcuni limiti indicati nel primo comma dell'art.2435 del Codice Civile in merito all'ammontare dell'attivo, dei ricavi e del numero dei dipendenti.

Secondo il D.P.R. 136, l'obbligo della certificazione include le società quotate in borsa, le società di assicurazioni, le società a partecipazione statale, le società editrici, alcune società finanziarie e fondi comuni.
 Il regolamento comunitario n.1606/2002 già prevedeva nella redazione del bilancio consolidato l'applicazione dal 2005 dei principi

contabili internazionali per le Società quotate, le banche, le assicurazioni e le emittenti strumenti finanziari diffusi al pubblico. Il successivo regolamento n.1725/2003 ha ufficializzato l'adozione dei principi predetti sinora emanati ,denominati IAS (International Accounting Standards) e di quelli futuri (IFRS),con le relative interpretazioni ufficiali, emanati dallo IASB (International Accountig Standards Board), estendendola anche, ma a facoltà, a tutte le altre società che redigono il bilancio in forma non abbreviata.

Tutta la normativa italiana in materia, a seguito di quella comunitaria, è oggetto dunque di un ampio processo di revisione che condurrà entro pochi anni quasi tutte le imprese a dover adottare detti principi se non per obbligo ma per rispetto allo spirito ispiratore delle direttive che li ufficializzeranno.

Oltre ai responsabili dell'Amministrazione (Amministratore unico o Consiglio d'Amministrazione) ed al management dell'azienda, che utilizzino l'analisi del bilancio per valutare gli effetti delle politiche e delle strategie perseguite (o da perseguire) o per illustrarle con opportune modalità di sintesi, l'analisi di uno o più bilanci aziendali è il primo, e nella gran parte dei casi l'unico, valido strumento disponibile per quei soggetti, esterni all'impresa, il cui scopo sia quello di conoscere lo stato dell'azienda, per giudicare dei risultati delle azioni degli amministratori, o per tutelare un loro diritto, oppure per valutare l'opportunità di una ipotesi di finanziamento richiesto dall'azienda, ovvero, per misurare la convenienza e la redditività di una ipotesi di investimento di rischio nell'azienda stessa.




Fig.1.1 Obiettivi, finalità e soggetti interessati al bilancio

Oltre ai responsabili dell'Amministrazione (Amministratore unico o Consiglio d'Amministrazione) ed al management dell'azienda, che utilizzino l'analisi del bilancio per valutare gli effetti delle politiche e delle strategie perseguite (o da perseguire) o per illustrarle con opportune modalità di sintesi, l'analisi di uno o più bilanci aziendali è il primo, e nella gran parte dei casi l'unico, valido strumento disponibile per quei soggetti, esterni all'impresa, il cui scopo sia quello di conoscere lo stato dell'azienda, per giudicare dei risultati delle azioni degli amministratori, o per tutelare un loro diritto, oppure per valutare l'opportunità di una ipotesi di finanziamento richiesto

dall'azienda, ovvero, per misurare la convenienza e la redditività di una ipotesi di investimento di rischio nell'azienda stessa.

Nel seguito di questo testo in linea generale si assume volutamente il punto di vista di un analista esterno che disponga soltanto dei dati e delle informazioni ricavabili da un bilancio correttamente redatto, secondo il formato e le regole derivanti dalle prescrizioni offerte dalla normativa conseguente dal D.lgs.127/91, segnalando, ove nel caso, quando eventuali approfondimenti richiedano informazioni esuberanti tali limiti di conoscenza esterna.

Il bilancio nei limiti della sua forma legale, dettata dalla normativa vigente, rimane in realtà l'unica fonte informativa essenzialmente disponibile per gli azionisti di minoranza, non coinvolti nelle responsabilità della gestione, o per quegli altri analisti esterni (banche, creditori, terzi interessati), che sono costretti in certe condizioni per conoscere tale realtà ad operare attraverso un'analisi, definibile appunto esterna, condizionata dai limiti informativi offerti dal bilancio stesso.

La rilevazione dei fenomeni e delle transazioni e le scritture contabili sono quindi il primo passo d'obbligo, compito primario della Contabilità Generale (lavoro non sempre semplice ed intuitivo), che conduce alla redazione dei documenti di bilancio, per individuare e misurare le dimensioni delle voci fondamentali che rappresentano il patrimonio e giustificano quali siano le risorse impiegate per ottenere quali risultati nell'esercizio.

1.2 LO SCHEMA LEGALE DELLO STATO PATRIMONIALE

Si può sinteticamente affermare che lo scopo dello Stato Patrimoniale è quello di mostrare la situazione (finanziaria e patrimoniale) di un'azienda ad una specifica data, mediante la valutazione del Patrimonio (figura 1.2) espressa dalla indicazione delle risorse disponibili, per svolgere le attività istituzionali e produrre reddito, a fronte dei diritti riferibili alle diverse categorie di finanziatori che su di esse gravano.

Lo Stato Patrimoniale dunque può essere considerato concettualmente composto da due sezioni distinte:

- Attivo o insieme delle Attività, ovvero delle risorse a disposizione, o Asset, nella dizione anglosassone;
- Passivo o insieme delle Passività distinte in:
 - <u>Passività verso terzi</u>, ovvero il finanziamento da terzi, a titolo oneroso e non, Debt o liability nella dizione anglosassone;
 - <u>Capitale Proprio</u> o <u>Capitale Netto</u>, cioè il finanziamento da parte degli azionisti, Equity nella dizione anglosassone.

La questione fondamentale su cui si basa la nozione, e ruota la determinazione dello Stato Patrimoniale, risiede in quella che si è soliti definire identità fondamentale della contabilità, secondo la quale l'importo totale delle Attività è sempre uguale al totale delle Passività.

I totali dell'Attivo e del Passivo esposti nelle due specifiche sezioni dello Stato Patrimoniale sono, infatti, eguali perché sono due facce della stessa medaglia: da un lato, l'elenco delle Attività che mostra quali Impieghi, cioè quali e quante risorse operative e finanziarie, sono state investite ed alla data della redazione del bilancio ancora in possesso della impresa e, dall'altro lato, l'elenco delle voci dell'indebitamento e del Capitale Netto, che evidenzia quante e quali risorse finanziarie sono state offerte dai creditori o dai proprietari per finanziare e permettere detti impieghi.




Fig. 1.2 La struttura e il significato dello Stato Patrimoniale

Lo Stato Patrimoniale è dunque un prospetto che descrive analiticamente la situazione patrimoniale dell'impresa sulla base di tale ovvia identità: infatti le Attività, quanto posseduto, al netto del Debito, quanto dovuto a terzi, costituisce il Patrimonio netto dovuto agli azionisti.

Ogni transizione economica e/o finanziaria, cioè ogni scambio con l'esterno, avrà il suo effetto su tale identità contabile, visto che un aumento delle Attività dovrà essere accompagnato da un pari aumento della Passività e viceversa per ogni diminuzione.

- Le <u>Attività</u> dunque sono le risorse economiche, possedute a una certa data dall'azienda, che generano la propria utilità negli esercizi successivi al momento in cui sono rilevate.
- In una logica finanziaria, le Attività rappresentano dunque gli Impieghi del Capitale, ovvero indicano come il Capitale, posto a disposizione dell'impresa, sia stato utilizzato, acquistando terreni, fabbricati, titoli, partecipazioni, brevetti, marchi, oppure concedendo dilazioni di credito ai propri clienti od, ancora, acquisendo o producendo scorte necessarie alla produzione, od alla vendita futura, ovvero sia detenuto in valori a diverso titolo disponibili in forma liquida in cassa.
- La determinazione del valore da attribuire alle diverse Attività è uno dei problemi della contabilità generale, ma il principio contabile generalmente accettato per ancorare a criteri di certezza qualsiasi valutazione, fonda la valutazione delle Attività sul loro costo storico di acquisizione, piuttosto che riferirla ai possibili valori stimati sul mercato. Questo significa che si riporta in bilancio l'importo monetario originariamente pagato per acquistare il bene, anche se questo valore può essere molto diverso da quanto oggi si dovrebbe pagare per sostituirlo.
- I motivi per i quali i principi contabili privilegiano i valori storici delle Attività, senza renderli immediatamente coerenti al variare degli specifici prezzi di mercato, sono legati essenzialmente a:
 - 1. il principio di oggettività che nasce dal bisogno di una base storicamente oggettiva per la valutazione, se con il termine "oggettivo" si intendono misurazioni aderenti a fatti storici che possano essere verificati da valutazioni neutrali ed indipendenti.
 - Quindi se si verifica che, nella lettura di uno Stato Patrimoniale, gli importi monetari esposti non indicano i prezzi ai quali i singoli beni possono essere venduti, né i prezzi ai quali possono essere rimpiazzati, si può affermare che lo Stato Patrimoniale non mostra effettivamente quanto singolarmente valgono, ma si deve ritenere soltanto che in tale schema si vuole rappresentare quanto vale "contabilmente" l'azienda come somma degli impieghi in tali beni realizzati nel passato;

2. l'assunto della continuità del funzionamento dell'azienda giustifica peraltro che i valori dei Beni dell'azienda acquistati dall'esterno per esservi utilizzati, nonché lo Stato Patrimoniale nel valorizzare tali risorse, nell'assunzione che l'attività d'impresa continui nel tempo e adeguino il valore dell'insieme delle Attività via via nel tempo.

Fatte tali premesse, appare logico che, in particolari situazioni, il problema della valutazione complessiva da attribuire al valore delle singole poste patrimoniali ed al loro complesso sia particolarmente delicato.

- Le <u>Passività</u> che rappresentano l'insieme delle fonti di finanziamento si compongono, sostanzialmente, di due parti, il Patrimonio Netto ed i Debiti verso terzi (onerosi e non, a breve o di medio-lungo termine che siano):
 - ♦ il <u>Capitale Netto</u> (o Patrimonio Netto) che si può rappresentare come l'insieme delle risorse investite dagli azionisti, cioè il <u>Capitale di Rischio</u>, pari ovviamente al valore del totale delle Attività al netto delle Passività, composto dal <u>Capitale Sociale</u> stabilito al momento della costituzione della società, eventualmente nel seguito aumentato per ulteriori apporti dei soci, nonché dalle <u>Riserve</u> accantonante per fini giuridici o contabili, e dagli <u>Utili</u> di esercizio, derivanti dall'attività della società, non ancora distribuiti ai soci, al netto delle eventuali Perdite, registrate sino al momento della valutazione;
 - ♦ i <u>Debiti</u>, espressi dai crediti concessi da terzi o dai finanziamenti provenienti dall'esterno, che nel loro complesso rappresentano l'insieme delle risorse finanziarie che integrano i capitali messi a disposizione dalla proprietà sotto forma di Capitale di Rischio.

E' rilevante distinguere inoltre la modalità contrattuale con cui alcune di queste Passività si manifestano: a titolo oneroso, cioè tale da originare interessi passivi periodici richiesti da banche o altri creditori, in tal caso sono detti <u>Debiti di finanziamento</u> (in quanto conseguenti ad una specifica ed autonoma operazione finalizzata a reperire mezzi finanziari), cui si contrappongono i Debiti di funzionamento, così denominati perché non nascono da autonoma negoziazione a titolo oneroso, bensì sono conseguenti ad operazioni di acquisizione di un qualche fattore produttivo: nella sostanza, dunque, debiti che l'impresa contrae per acquisti realizzati con pagamenti dilazionati (es. Debiti verso i fornitori).

Nel redigere i loro bilanci, le società devono rispettare uno schema obbligatorio dello Stato Patrimoniale dettato dall'articolo 2424 del Codice Civile, che misura ufficialmente lo stato della ricchezza dell'azienda ad un dato istante e consente, per altro verso, di valutarne, tramite le apposite analisi di bilancio, la solidità patrimoniale lo stato della liquidità e della flessibilità; del rinnovamento nei cicli di lungo e di breve termine nonchè l'equilibrio finanziario.

Secondo detta norma le poste dello Stato Patrimoniale sono esposte e precedute da codici alfabetici e numerici, con differenziata lettura classificatoria:

- <u>lettere maiuscole</u>: che indicano le macroclassi delle voci che caratterizzano la struttura dei due documenti (es. B Immobilizzazioni);
- <u>numeri romani</u>: che indicano singole classi che compongono le macroclassi (es. B I Immobilizzazioni immateriali);
- <u>numeri arabi</u>: che indicano le singole voci (es. B I 1 Costi d'impianto e di ampliamento), talvolta ulteriormente suddivise in sottovoci codificate con lettere minuscole (es. B III 1.a Immobilizzazioni finanziarie verso imprese controllate).

Questo tipo di codificazione indicata dalla legge è possibile sia parzialmente diversa nei bilanci redatti dalle singole aziende, in quanto esistono deroghe che consentono diversi raggruppamenti o differenti indicazioni delle poste, in funzione di specifiche esigenze.

Lo Stato Patrimoniale deve essere redatto nella specifica struttura informativa dettata dall'art.2424 della quale qui ci si limita ad esporre, nella fig. 1.3, con una sintesi dello schema legale (contenente soltanto le <u>macroclassi</u> e le <u>classi</u>, rappresentate rispettivamente dalle lettere maiuscole e da numeri romani) per illustrare nel seguito il dettaglio, chiarendone contenuti e criteri di valutazione, delle classi rappresentate dalle singole <u>voci</u> (identificate da numeri arabi, per ricomporre l'intero schema legale al termine del paragrafo.

	Attivo				Passivo	
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI				A)	PATRIMONIO NETTO	
B)	IMMOBILIZZAZIONI: I Immobilizzazioni immateriali II Immobilizzazioni materiali III Immobilizzazioni finanziarie				I Capitale II Riserva da sopraprezzo delle azioni III Riserve di rivalutazione IV Riserva legale V Riserva per azioni proprie in	
		==			portafoglio VI Riserve statutarie VII Altre riserve VIII Utili (perdite) portati a nuovo IX Utile (perdita) dell'esercizio	
C)	ATTIVO CIRCOLANTE: I Rimanenze II Crediti III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni IV Disponibilità liquide		••••	B) C) D)	FONDI PER RISCHI E ONERI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO DEBITI	
D)	RATEI E RISCONTI			E)	RATEI E RISCONTI	 ===

Figura 1.3 – Il contenuto dello Stato Patrimoniale: una prima sintesi dell'art.2424 C.C.

Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico deve essere indicato, oltre che il valore per l'anno di riferimento, su una colonna distinta, l'importo manifestatosi nell'esercizio precedente, allo scopo di permettere una immediata comparazione temporale che costituisce uno dei primi passi per l'analisi della situazione e dell'andamento di un'azienda.

Così presentato, lo Stato Patrimoniale potrebbe sembrare nella sostanza soltanto come un ordinato inventario delle principali componenti del Patrimonio di un'azienda, ma in realtà a tale finalità si aggiunge quella di poter segnalare sulla base di tale ordinazione alcune correlazioni finanziarie tra vari elementi del Patrimonio, la cui conoscenza è indispensabile per una valutazione più accurata della situazione di un'impresa⁵.

Ecco che, quindi, perchè nell'intento del legislatore l'elencazione delle voci rispetta specifici schemi di aggregazione e criteri di esposizione: di aggregazione, in quanto il fine è quello di creare gruppi omogenei di voci, secondo la loro differente predisposizione alla trasformazione in forma liquida, e di esposizione, in quanto tali gruppi sono ordinati in funzione della loro crescente (o decrescente)⁶ liquidità.

A questo punto, dopo aver illustrato soltanto alcune basiche nozioni che regolano la logica e la struttura dello Stato Patrimoniale, è necessario procedere all'illustrazione dello schema, nella forma prevista dall'art. 2424 C.C. ed alla spiegazione delle singole voci ivi esposte, secondo quanto indicato in figura 1.5 e via via più dettagliatamente indicato dallo schema legale prescritto da detto articolo.

1.3 LA CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'

Lo schema legale dello Stato Patrimoniale prescrive, come si è visto, la seguente classificazione in <u>macroclassi</u> distinte da lettere maiuscole:

A = CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

B = IMMOBILIZZAZIONI

C = ATTIVO CIRCOLANTE

finanziario di un'azienda.

⁵ Si pensi ad esempio alla giusta posizione delle Attività e Passività Circolanti (in cui le loro voci preminenti sono rispettivamente date dai crediti e dai debiti a breve termine). Il loro confronto permette di conoscere se le prime siano tali da fornire adeguati fondi liquidi necessari a soddisfare l'estinzione delle seconde, fatto che rappresenta un presupposto fondamentale per l'equilibrio

⁶ Si vedrà nel seguito che lo schema indicato dal Codice Civile non risulta del tutto adeguato alla piena soddisfazione dell'ordinamento secondo il criterio di liquidità/esigibilità progressiva.

D = RATEI E RISCONTI

che qui nel seguito si illustrano nei loro rispettivi dettagli.

A – CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

Con separata indicazione della parte non richiamata quindi da distinguersi, ove nel caso, in a) crediti per decimi richiamati

b) crediti per decimi da richiamare

Si tratta dei Crediti iscritti per versamenti ancora dovuti dai soci per il Capitale Sociale, già sottoscritto in occasione della costituzione della società o in seguito a successivi aumenti dello stesso, o per assimilabili operazioni di Capitale. Tale iscrizione è resa necessaria dal fatto che il Capitale Sociale iscritto nel Passivo corrisponde all'intero Capitale sottoscritto e comprende quindi anche nel suo ammontare complessivo le quote non ancora versate dai soci, la cui contropartita contabile per la parte ancora dovuta è appunto ricordata, nell'Attivo, da detta voce. Tali crediti se già richiamati, normalmente, dovrebbero, fatta salva ogni ipotesi contraria, essere considerati a breve scadenza e pertanto inclusi nell'Attivo Corrente o Circolante, ma il legislatore ha però ritenuto preferibile evidenziarli separatamente nella macroclasse A proprio in considerazione della loro particolare connotazione giuridica.

B – IMMOBILIZZAZIONI

L'insieme delle risorse struttuali impiegate nelle attività, operative e non, in modo permanente o comunque con utilizzazione pluriennale, che si suddividono in:

- (B I) Immobilizzazioni immateriali,
- (B II) Materiali,
- (B III) Finanziarie.

Tali immobilizzazioni ovvero i cosiddetti cespiti, sono costituiti dagli "elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente" (art. 2424 bis) cioè da quelle Attività la cui durata di utilizzazione, o la cui scadenza di realizzo, è da considerarsi di lungo termine, in linea generale quindi superiore ad un anno, ma comunque realizzabili oltre la fine dell'esercizio che segue la data di bilancio.

L'art. 2426 indica che le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto, o di produzione, dando un criterio certo di valutazione, nel rispetto del criterio generale di prudenza e veridicità, in

quanto ancora la determinazione del valore di tali voci nella sostanza al valore storico documentabile⁷.

Nel <u>costo di acquisto</u>, oltre al costo originario di acquisizione, si comprendono i costi accessori anche evidenziabili come spese legali e fiscali conseguenti, oneri doganali, trasporto ed assicurazione ed altre spese di intermediazione, progettazione, installazione e collaudo del bene che si assume dall'esterno.

Per costo di produzione si considerano "tutti i costi direttamente imputabili al prodotto", ma "può comprendere anche <u>altri costi</u> ⁸ per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e sino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna o presso terzi" (art. 2426/1 comma).

Alcuni principi contabili (in tema di iscrizione delle immobilizzazioni) estratti dal Documento n. 4 dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri indicano che:

- i beni si iscrivono nei conti nel momento del passaggio di proprietà, poiché in questo momento si trasferiscono i rischi ed i benefici;
- le immobilizzazioni tecniche si iscrivono in bilancio se fisicamente esistenti mentre in una separata devono essere iscritti gli anticipi ai fornitori
- gli sconti commerciali si portano a riduzione del costo
- gli sconti di cassa vengono, di solito, accreditati al conto economico ma se di ammontare rilevante, possono essere portati a riduzione del costo di acquisto
- nel caso di prezzo unico, pagato complessivamente per più cespiti, la ripartizione deve essere effettuata in proporzione ai singoli valori di mercato
- i beni ricevuti in donazione vanno valutati con riferimento ai prezzi di mercato, considerando l'eventuale minor valore derivante dall'adattamento all'attività dell'impresa ricevente
- Gli interessi sui finanziamenti relativi ad acquisti o a produzioni di immobilizzazioni, si capitalizzano per il periodo che va dal momento dell'esborso al momento in cui i cespiti sono pronti per l'uso

Il maggior tempo dovuto a interruzioni (per scioperi o altre cause) non deve essere considerato: i relativi interessi diventano costi di esercizio

⁷ Le immobilizzazioni devono essere svalutate, se alla data della chiusura dell'esercizio risultano durevolmente di valore inferiore al costo, e poi rivalutate al venire meno dei motivi della svalutazione (art.2463/3)

⁸ Per altri costi si debbono in linea generale intendere quelli indiretti:

[•] mano d'opera indiretta

[♦] ammortamenti

manutenzione

forma motrice

- I costi di ampliamento, ammodernamento o migliroamento sono "capitalizzabili" in quanto si traducono in un aumento della capacità o della produttività o della sicurezza o della vita utile.
- Le spese di riparazione e di manutenzione ordinaria costituiscono spese di periodo.
- I pezzi di ricambio di basso valore vengono, di solito, considerati spese d'esercizio nel momento dell'acquisto; mentre quelli di notevole valore vengono, a seconda dei casi, ammortizzati con i beni di cui si riferiscono, oppure separatamente in base al loro consumo.
- I fondi di rinnovamento delle immobilizzazioni sono collegati ad accantonamenti di utili e, pertanto rappresentano riserve.
- I cespiti non utilizzati per lungo tempo (nonché quelli obsoleti, o da alienare) devono essere svalutati al valore netto di realizzo.
- I cespiti si stralciano nel momento dell'alienazione o della rimozione; se sono completamente ammortizzati ma ancora funzionanti, non devono essere stralciati.

Quanto alle <u>immobilizzazioni materiali ed immateriali</u> emerge, dal 2° comma dell'art. 2426, uno specifico criterio di valutazione giustificato dalla indicazione che "il costo delle immobilizzazioni, materiali ed immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione".

Da tale indicazione normativa si evince che l'ammortamento è dovuto:

- Per quei beni ad utilizzazione ripetuta, ma limitata nel tempo (ne sono esclusi ad esempio i terreni);
- Ogni anno secondo un apposito piano d'ammortamento definito "sistematico", da criteri e coefficienti strutturati, che se modificati devono essere motivamente segnalati nella Nota Integrativa (art. 2426 C.C., III comma);
- In funzione della "loro residua possibilità di utilizzazione", avendo riguardo, almeno per quanto attiene ai criteri di valutazione del bilancio civilistico, quindi non soltanto alla loro usura fisica ma anche in relazione alla loro obsolescenza tecnologica e/o economica.

Specifiche normative fiscali espongono ovviamente limiti massimi alla deducibilità fiscale del costo dell'ammortamento.

Alcuni principi contabili in tema di ammortamento delle Immobilizzazioni estratti dal Documento n. 4 dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, indicano che:

- L'ammortamento inizia nel momento in cui il cespite è disponibile ed è pronto per l'uso.
- I tre elementi fondamento del calcolo dell'ammortamento sono:
 - a) il valore da ammortizzare;
 - b) la "vita utile" del cespite;

- c) i criteri di ripartizione.
- Il valore del cespite da ammortizzare è pari alla differenza fra il valore dell'immobilizzazione e il suo presumibile valore residuo (al netto delle spese di rimozione al termine del periodo di vita utile).
- La vita utile della singola immobilizzazione è basata sulla durata fisica e sull'obsolescenza del
 cespite ed è pertanto inferiore alla sua durata fisica e deve essere verificata periodicamente, per
 modificare eventualmente le ulteriori quote di ammortamento o per iscrivere eventuali
 svalutazioni.
- Il criterio preferibile per il calcolo dell'ammortamento è quello del metodo a quote costanti, cioè
 attribuendo il costo storico dell'immobilizzazione in egual misura per tutti gli anni di vita utile
 tecnico-economica fatta salva ogni diversa indicazione rilevante ai fini fiscalli o da particolari
 necessità.
- L'ammortamento, in quanto basato non solo sull'uso, è un costo continuo: deve essere iscritto sempre (anche se i beni non sono sfruttati secondo i volumi previsti o anche se non sono temporaneamente utilizzati).
- L'ammortamento, in quanto esprime un costo, deve essere iscritto anche nei bilanci in perdita.

Se ne deduce da tutto ciò che il valore delle Immobilizzazioni riportato nell'Attivo dello Stato Patrimoniale compare al netto di quanto già ammortizzato.

L'ammontare degli ammortamenti già effettuati può in verità essere determinato leggendo il riferimento, espressamente previsto, nella Nota Integrativa nella quale si riporta in esplicito l'ammontare e le variazioni dei fondi di ammortamento.

In effetti ogni esercizio vede, al fine di una corretta misura dell'utile prodotto dalle Attività, i propri ricavi decurtati del "costo virtuale" dell'ammortamento, che infatti non comporta alcun esborso finanziario, già manifestatosi nell'esercizio di acquisizione del bene ammortizzabile.

In tal modo, si deducono dai ricavi disponibilità finanziarie destinabili nel tempo, ove sufficienti, alla ricostituzione del valore patrimoniale del bene ammortizzato (figura 1.6), nonché della sua capacità di contribuire al processo di trasformazione (ad esempio: la capacità produttiva del processo). Occorre però precisare che tali Mezzi finanziari non vengono materialmente accantonati per essere reinvestiti nelle Immobilizzazioni tecniche specifiche, ma confluiscono in maniera indistinta nel flusso di autofinanziamento che l'impresa utilizza per i suoi Impieghi e rinnova continuativamente con la gestione.

L'ammortamento a ben vedere svolge una triplice funzione di misurazione economica, patrimoniale e finanziaria:

- la rettifica, da un lato, del valore dell'immobilizzazione espressa dall'ammortamento che si
 concretizza nella sostanza la funzione della più corretta misurazione patrimoniale, in quanto
 anche mediante le informazioni presenti nella Nota Integrativa, si riesce ad avere una prudente
 percezione del valore dei cespiti immobilizzati, in ragione del loro stato di usura, od
 obsolescenza;
- la funzione economica, d'altro canto, si riferisce alla testimonianza del costo dell'utilizzazione dell'immobilizzazione, espressa dall'iscrizione in più esercizi nel Conto Economico del relativo costo rappresentato dalla quota annuale di ammortamento.
 - Si deve quindi tener presente che, se non venissero misurati i costi (della utilizzazione di Beni che esprimono la loro funzione ripetutamente nel tempo) mediante adeguati ammortamenti, si avrebbero utili di esercizio sovrastimati, in quanto non si terrebbe conto di tutti i costi economici delle risorse utilizzate. Distribuendo tali utili sovrastanti agli azionisti, si distribuirebbe in realtà parte del Capitale impoverendo l'azienda e violando un principio sostanziale di conservazione del capitale;
- l'ammortamento ha infine una conseguente funzione di misura finanziaria in quanto, se le Immobilizzazioni debbono essere sostituite quando completamente ammortizzate, misura da un lato le necessità dell'immobilizzazione da ricostituire, nonché dagli accantonamenti che si formano proprio grazie alla procedura di ammortamento le relative possibilità finanziarie, almeno a prescindere dagli effetti di variazione generale e/o specifica dei prezzi.




Fig. 1.4 – Le funzioni dell' ammortamento

La descrizione, dettagliata così come prescritta dallo schema legale, delle componenti delle diverse voci che si riferiscono alla macroclasse delle Immobilizzazioni è articolata in:

• (B I) Immobilizzazioni immateriali, che rappresentano i costi per Investimenti dell'impresa in beni che, pur non avendo natura di risorse materiali in senso stretto, sono comunque Impieghi in risorse di utilità pluriennale, e per tale motivo sono considerati Patrimonio o Capitale investito dell'impresa. Tali Immobilizzazioni sono costituite da diverse tipologie di impieghi, la cui utilità pluriennale va oltre l'esercizio in cui sono state sostenute, che si distinguono nello schema del D.lgs. 127/91 in:

	 costi di costituzione della società; costi di modifica dello statuto sociale;
	,
Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	 etc. costi di ricerca e di sviluppo di nuovi prodotti; costi di ricerca e di sviluppo di nuovi processi produttivi; costi di pubblicità; costi di promozione o propaganda; costi per sponsorizzazioni; costi per giornali o riviste aziendali;
3. Diritti di brevetto industriale	 etc. brevetti industriali; diritti di autore; "Know-how"; "software";
•	• etc.
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	• costi per acquisire tali diritti di produzione e/commerciali
5. Avviamento ⁹	 costi di avviamento per acquisto di azienda;
•	 costi di avviamento per conferimento di azienda; costi di avviamento per fusione; costi di avviamento per acquisto di partecipazioni; etc.
6. Immobilizzazioni in corso e acconti	 costi affrontati per immobilizzazioni in corso di realizzazione od ancipati
	a fornitori
7. Altre	indennità T.F.R. capitalizzate;spese di manutenzione da

9

⁹ Per avviamento si intende la differenza tra il valore patrimoniale attribuibile contabilmente (Patrimonio Netto) ad una azienda o parte di una azienda acquisita ed il costo affrontato per tale acquisizione. Semplificando nel caso dell'acquisto di una anzienda comparirà nell'Attivo dell'azienda acquirente il valore del Patrimonio Netto tra le Immobilizzazioni Finanziarie e predetta differenza, l'Avviamento, tra quelle Immateriali.

ammortizzare (su beni di proprieta);

• spese incrementative (su beni di terzi);

I predetti tipi di Immobilizzazioni Immateriali presentano ovviamente una certa varietà, sia per durata che per utilità pluriennale e tendono ad avere crescente importanza nei sistemi economici più avanzati per la sempre più prevalente importanza degli investimenti soft a fronte di quelli in beni materiali come macchinari ed impianti. In quanto considerate risorse pluriennali le immobilizzazioni immateriali vengono ammortizzate alla stregua di normali Immobilizzazioni, Ma proprio per la loro sfuggente natura di immaterialità le norme ed i principi contabili al riguardo tendono ad essere molto restrittivi.

La normativa prevede infatti che il loro ammortamento debba avvenire di regola entro un periodo di tempo non superiore ai cinque anni.

Si ricorda che il criterio generale per l'ammortamento dettato¹⁰ Codice Civile non sarebbe sempre applicabile, perché riferibile soltanto alle Immobilizzazioni immateriali con "durata di utilizzazione" predeterminabile quali:

- diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
- concessioni, licenze, marchi e diritti simili,

mentre non è applicabile per quelle a "durata di utilizzazione" non predeterminabile quali:

- costi impianto e di ampliamento;
- costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;
- avviamento.

Per tali immobilizzazioni infatti, in presenza di fattori a durata di utilizzazione non predeterminabile, per rispetto del principio di prudenza, sono stabilite norme specifiche:

- ♦ devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a 5 anni (per l'avviamento è consentito un periodo superiore, con adeguata motivazione nella N.I.);
- per l'iscrizione nell'Attivo è necessario il consenso del collegio sindacale;
- ♦ fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.

Si può peraltro sottolineare la particolare attenzione dedicata, nell'art. 2426/6, alla delicata voce dell'avviamento, di natura particolarmente ambigua tra le immobilizzazioni immateriali, per il quale è prescritto che può essere iscritto nell'Attivo con il consenso del Collegio Sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro cinque anni.

17

¹⁰ Il costo delle immobilizzazioni, materiali ed immateriali, la cui utilizzazione è **limitata nel tempo** deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione (art. 2426 C.C.)

- E' tuttavia consentito ammortizzare sinteticamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purchè esso non superi la durata per la sua l'utilizzazione e ne sia data adeguata motivazione nella Nota Integrativa.
- (B II) Immobilizzazioni Materiali, che comprendono invece quei beni strumentali caratterizzati sempre da un'utilità pluriennale, direttamente funzionali ai processi di trasformazione (terreni, fabbricati, macchinari ecc.), utilizzati dall'impresa per la propria attività operativa e gestionale. Le Immobilizzazioni Materiali (B II) sono esplicitamente elencate nello schema formale dall'art.2424 e distinte in:
 - 1) terreni e fabbricati
 - 2) impianti e macchinari
 - 1) attrezzatture industriali e commerciali
 - 2) altri beni
 - 3) immobilizzazioni in corso e acconti
- tali immobilizzazioni ovviamente sono iscritte in bilancio al loro valore di acquisizione e/o di produzione (art.2426, I comma) al netto del loro costo di utilizzazione rappresentato dall'ammortamento (art.2426, II comma).
- (B III) Immobilizzazioni finanziarie che rappresentano gli investimenti di lungo periodo in attività di natura finanziaria costituita da partecipazioni, crediti, azioni proprie ed altri titoli e si distinguono con specifiche voci nello schema formale prescritto dall'art. 2424 C.C.
 - 1) partecipazioni in
 - a) imprese controllate
 - b) imprese collegate
 - c) imprese controllanti
 - d) altre imprese
 - 2) <u>crediti</u> (con separata indicazione per ciascuna voce dei crediti degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)
 - a) verso imprese controllate
 - b) verso imprese collegate
 - c) verso imprese controllanti
 - d) verso altri
 - 3) altri titoli
 - 4) azioni proprie.

- E' evidente dalle prescritte indicazioni l'attenzione dedicata, nell'esporre il valore delle partecipazioni e dei crediti, alla distinzione, a seconda della relativa intensità, dei rapporti con:
 - imprese controllate, se con influenza dominante per controllo diretto o indiretto per
 - 1) maggioranza dei voti in assemblea ordinaria
 - 2) vincoli contrattuali
 - imprese collegate, se una influenza notevole può essere esercitata in assemblea ordinaria con almeno un quinto dei voti, oppure con un decimo se quotata in borsa.
- Con il predetto dettaglio di rappresentazione si articolano le diverse componenti delle Immobilizzazioni Finanziarie:
 - ••B III 1) Partecipazioni: è la voce che rappresenta il valore patrimoniale attribuibile al possesso duraturo di azioni, o quote, di altre società, giustificato da necessità strutturali di lungo periodo, per la cui valutazione sono utilizzabili due metodologie: il criterio del costo storico ovvero quello del Patrimonio Netto.
 - Il criterio del costo storico, che corrisponde ovviamente a quanto già indicato (costo di acquisizione) poi svalutato o rivalutato, in seguito ad una perdita duratura (od un aumento) di valore della società partecipata.
 - Il metodo del Patrimonio Netto è più complesso perché assegna (art. 2426/4) alle partecipazioni un valore pari alla corrispondente frazione¹¹ del patrimonio netto risultate dall'ultimo bilancio delle imprese controllate o collegate detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato. La normativa italiana consente in linea generale l'uso di entrambi i criteri, ma limita il metodo del Patrimonio Netto alle partecipazioni in società controllate e collegate.
 - ••B III 2) Crediti: essenzialmente rappresentati da crediti pluriennali in generale, attivati da rapporti di natura finanziaria, iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzazione. La legge prevede l'iscrizione separata degli importi esigibili entro l'esercizio successivo, da riferirsi più propriamente all'Attivo Circolante, in quanto senza tale indicazione della loro scadenza, si aggiungerebbe qualche elemento di confusione alla possibilità di valutazione della prospettiva finanziaria dell'azienda nel tempo.
 - E' evidente che la determinazione del "valore presumibile di realizzazione" richiama in causa il principio della prudenza, in quanto tale valore chiede di valutare la misura delle perdite che possono emergere dai crediti attualmente esistenti e di attribuire ovviamente tali perdite all'esercizio di competenza cui appartengono i ricavi ad essi collegati.

esempio: se la società X possiede il 50% delle azioni della società Y e questa ha un Patrimonio Netto di 100 mld al netto dei dividendi ancora da distribuire, la società X valuterà tale partecipazione 50 mld (pari al 50% del Patrimonio di Y.

Detta valutazione delle perdite presume una analisi tecnica del loro "stato di sanità" (crediti ancora vivi, a fronte di quelli cosiddetti "incagliati" o "in sofferenza"), del livello di garanzia (privilegiati o chirografari) e della loro allocazione (in bilancio o fuori bilancio per determinare il grado di rischiosità dei crediti stessi e delle perdite presumibili in considerazione della situazione del debito.

E' immediata conseguenza del criterio di valutazione del "valore presumibile di realizzazione" che la misura della valutazione del credito, se è inferiore al valore nominale dello specifico credito, debba far dedurre, per differenza tra i due valori, la perdita prevista sul credito, che comparirà come tale nel Conto Economico dell'esercizio.

- ••B III 3) Altri titoli: titoli di diversa natura oggetto di detenzione durevole (obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento e titoli similari). Il criterio di valutazione adottato per questi titoli è sempre quello del costo, eventualmente svalutato in ragione di perdite di valore giudicate durature.
- ••B III 4) Azioni proprie: azioni della società cui si riferisce il bilancio, che possono essere acquistate per diverse motivazioni finanziarie. Il criterio di valutazione è quello del costo, anche se la legge prevede che venga esplicitamente indicato, in un'apposita riserva del Patrimonio Netto, anche il loro valore nominale complessivo. E' ovvio infatti che l'acquisto di azioni proprie configura una diminuzione della disponibilità del capitale messo a disposizione degli azionisti.

C - Attivo Circolante.

L'Attivo Circolante è la macroclasse che rappresenta l'insieme delle Attività, comunque destinate a trasformarsi in liquidità a breve termine, e si riferisce alle componenti attive del Patrimonio destinate, per loro natura, ad essere facilmente scambiate, rinnovate o sostituite nel breve periodo. Secondo lo schema legale l'Attivo Circolante è quindi costituito da quattro distinte voci:

C I) Rimanenze,

C II) Crediti,

C III) Attività Finanziarie,

C IV) Disponibilità liquide.

^{. .}

¹² Crediti fuori bilancio sono quelli cedenti a terzi con clausole "pro solvendo" che si caratterizzino con obblighi di regresso

- (C I) Rimanenze, chiamate anche giacenze di magazzino, o Scorte, che rappresentano il valore dei beni, esistenti alla data di bilancio, destinati al consumo nel processo produttivo e alla vendita futura, distinte per la loro diversa funzione in:
 - 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo;
 - 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
 - 3) Lavori in corso su ordinazione:
 - 4) Prodotti finiti e merci;
 - 5) Acconti.

Il peso in bilancio di dette Rimanenze può essere, più o meno, rilevante in funzione del tipo di attività esercitata dall'impresa, nonché del periodo dell'anno nel quale si redige il bilancio. Un importo elevato delle scorte non è necessariamente misura di benessere, in quanto è sempre necessario valutare un giusto equilibrio tra la loro funzione di supporto alla produzione ed alla distribuzione ed il fabbisogno finanziario conseguente al loro mantenimento.

Per la valutazione delle scorte di materie prime e di prodotti finiti il criterio di valutazione delle Rimanenze è quello del costo¹³, oppure del valore di mercato se quest'ultimo risulti inferiore (nel rispetto del principio della prudenza) all'atto della redazione del bilancio.

Il criterio del costo prevede (art. 2426/10) quattro metodologie di calcolo:

- ••il metodo del costo specifico, secondo il quale ogni singolo bene deve essere valutato secondo il suo specifico costo di acquisto, soprattutto se il bene in esame non è fungibile, o comunque facilmente distinguibile;
- ••il metodo del costo medio, che prevede la valutazione mediante media ponderata del costo di diversi insiemi di beni, tra loro omogenei, ovviamente acquistati a costi diversi, in periodi diversi;
- ••il metodo FIFO (First In First Out), che ipotizza che, ove si tratti di beni omogenei, le prime quantità (First In), acquistate o prodotte, siano anche le prime (First Out) ad essere state utilizzate o vendute.
 - In magazzino resterebbero quindi, almeno contabilmente, secondo tale metodo le più recenti materie, o prodotti, da valorizzare al loro prezzo di acquisto/produzione più recente;
- ••il metodo LIFO (Last In First Out), che è un'alternativa al FIFO, dove, in questo caso, l'ordine si inverte, ovvero le quantità acquistate, o prodotte, più recentemente (Last In)

¹³ Costo di acquisto per le giacenze di prodotti o materie prime acquisite dall'esterno, ovvero costo di produzione se riferibile a prodotti o semilavorati realizzati internamente, senza computare in quest'ultimo caso i costi di distribuzione (art.2426/9)

sono le quantità per prime (First Out) utilizzate, o vendute. Per tale motivo in magazzino restano, almeno contabilmente, le scorte meno recenti che verranno valutate al relativo costo di acquisto, o di produzione.

Logicamente in caso di stabilità dei prezzi entrambi i metodi daranno risultati tendenzialmente convergenti, mentre con il metodo FIFO, in caso di prezzi crescenti, si avrà una valutazione maggiore delle Rimanenze, ed inversamente nel caso di prezzi decrescenti.

Nel quadro delle Rimanenze hanno particolare rilevanza i <u>Lavori in corso su ordinazione</u> (C IV.3) collegati in generale alla operatività delle imprese che eseguono commesse pluriennali, quali lavori edili, grandi impianti, cantieri navali, progetti ICT.

I lavori in corso su ordinazione, appartenendo alla classe delle Rimanenze, dovrebbero essere iscritti in Bilancio "al costo" (o al valore di realizzazione, se inferiore), ma, tenuto conto che il prezzo di vendita è di fatto un dato già predeterminato in linea generale nel caso di una commessa, si può derogare dal criterio generale del costo ed iscrivere tale voce sulla base del "corrispettivo contrattuale atteso", nella misura percentuale di tale valore già maturata con ragionevole certezza (art. 2426/11).

E' ovvio che l'adozione di quest'ultimo criterio invece che quello del costo, conduce a ripartire l'utile, conseguibile dall'intera commessa pluriennale, nei diversi successivi esercizi sulla base della progressione degli stati di avanzamento del lavoro (S.A.L.), che determina correttamente la percentuale (di avanzamento) da applicare al corrispettivo contrattuale atteso.

E' evidente che l'applicazione del criterio del costo conduce invece ad attribuire l'utile, conseguibile dalla commessa pluriennale, all'esercizio nella quale questa viene completata.

Il criterio del "corrispettivo maturato" (art. 2426/11) rispetta comunque il principio di prudenza, se l'attribuzione dell'utile ai diversi esercizi è definita dalla certezza del corrispettivo, ed ovviamente quello della competenza, perché in tal modoogni esercizio vede il corretto confronto tra costi e ricavi beneficiando della parte di utile progressivamente maturata.

La percentuale di avanzamento è logicamente determinata rapportando sia quanto già realizzato alla misura definitiva della commessa completata, sia sotto il profilo delle specifiche tecniche che la determinano, ovvero più in generale sulla base dell'ammontare dei costi già sostenuti a fronte di quelli totali previsti, ovvero più semplicemente considerando le ore lavorate a fronte l'ammontare totale di quelle previste, se il parametro dell'ora/lavoro è un indice significativo dell'operatività della commessa di cui trattasi.

Particolare notazione tra le Rimanenze è data nella voce Acconti (C. IV.5) alle forniture di beni che hanno dato luogo a pagamenti anticipati, ancorchè parziali, ove questi siano stati già acquisiti.

- (C II) Crediti, iscritti nell'Attivo Circolante, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo, sono valutati secondo il loro presumibile valore di realizzazione (art.2426/8)¹⁴ e rappresentano, per la loro natura di liquidità differite, Attività che non hanno veste di "liquidità immediata", comunque destinate in linea generale ad averla entro l'esercizio successivo. Anche se la posta più rilevante è data, nella maggior parte dei casi dai Crediti verso i clienti, tale voce include altri tipi di Crediti da distinguersi tra loro, verso imprese controllate (C.II.2), verso imprese collegate (C.II.3), verso controllanti (C.II.4), verso altri (C.II.5)).
 - •• (C II 1) Crediti verso i clienti, che derivano dalle dilazioni di pagamento concesse per Beni o Servizi venduti sono iscritti in bilancio secondo il loro valore nominale, eventualmente rettificato dalla previsione della stima delle future perdite in base "al valore di presumibile realizzazione". La stima di tali perdite ha l'intento di misurare la conseguenza di possibili insolvenze da parte dei clienti, già ipotizzabili dai redattori del bilancio, alle quali si debba attribuire una non irrilevante componente di aleatorietà tale da porvi attenzione.

In effetti nella espressione della dimensione dei Crediti, quella dei crediti verso clienti è di nodale rilevanza ai fini dell'analisi del bilancio, perché in merito tendono a confrontarsi due opposte esigenze: da un lato è necessario avere un valore dei Crediti non troppo elevato per contenere il conseguente impegno di capitale investito, mentre, dall'altro, si ha convenienza ad espandere le vendite concedendo maggiore credito ai clienti. Il livello del valore di tali Crediti dipende ovviamente dalla politica commerciale adottata, dal Settore in cui l'azienda opera, nonché dal rispetto da parte dei clienti dei termini di pagamento. Per questi motivi un valore troppo elevato dei Crediti rispetto ad aziende concorrenti nello stesso settore, può essere sintomo di tensioni commerciali che possono aver spinto l'impresa ad acquisire clienti, espandendo in misura crescente la concessione di pagamenti dilazionati, ovvero che possono derivare dall'aumento delle inadempienze da parte dei clienti.

•• (C II 5) Crediti verso altri che comprendono tutti i crediti verso terzi non iscritti in altre voci dell'attivo circolante quali anche ad esempio:

_

E' ovvia conseguenza del criterio di valutazione che al valore di presumibile realizzazione, se inferiore al valore nominale storico dello specifico credito, debba associarsi, per differenza di quest'ultimo, la svaluutazione del credito o perdita presunta che comparirà nel Conto Economico.

- □ crediti finanziari verso imprese non considerate controllate/controllanti o collegate ai sensi dell'art.2359 C.C. e verso altri terzi;
- □ crediti verso l'Erario:
 - rimborsi IRPEG/ILOR e relativi interessi;
 - ritenute d'acconto subite (su dividendi, interessi, ecc.);
 - crediti d'imposta sui dividendi;
 - IVA
 - Rimborsi dazio su esportazioni
 - ecc.:
- □ crediti verso Enti previdenziali e assistenziali:
 - INPS;
 - INAIL;
 - ecc.;
- □ crediti verso obbligazionisti;
- crediti per dividendi da ricevere;
- □ crediti per contributi in conto capitale e in conto esercizio;
- □ crediti verso società di assicurazione;
- □ crediti per la cessione di immobilizzazioni (non iscritti nella voce B.III.2);
- □ depositi cauzionali in denaro;
- □ ecc.
- (C III) Attività Finanziarie, che non costituiscono immobilizzazioni, pertanto iscritte nell'Attivo Circolante, rappresentano il valore dei titoli, o partecipazioni, che l'impresa detiene per finalità non durature e, pertanto, per loro natura non incluse nella, già vista, voce delle Immobilizzazioni Finanziarie (B III). Tali attività prevedono la loro specificazione in
 - 1. Partecipazioni in imprese controllate
 - 2. Partecipazioni in imprese collegate
 - 3. Partecipazioni in imprese controllanti
 - 4. Altre partecipazioni
 - 5. Azioni proprie
 - 6. Altri titoli
 - con notazioni del tutto analoghe a quanto già fatto in precedenza.
- (C IV) Disponibilità liquide, dette anche Liquidità Immediate sono, invece, quelle Attività di immediata disponibilità, quali la cassa, assegni negoziabili, depositi bancari, conto correnti postali, caratterizzate da un'elevata liquidità.

Dalla somma del totale delle voci C I (Rimanenze), C II (Crediti), C III (Attività Finanziarie) e C IV (Disponibilità liquide), si compone il complesso del Capitale Circolante Lordo, cioè delle risorse di natura corrente che hanno un ciclo di rinnovo breve nelle loro componenti e nella loro dimensione.

• D - Ratei e Risconti attivi.

I Ratei ed i Risconti attivi rappresentano infine la testimonianza di costi già sostenuti con manifestazione monetaria nell'esercizio, la cui competenza economica è da attribuirsi ad esercizi futuri (Ratei attivi), ovvero di ricavi non ancora incassati (Risconti Attivi) la cui competenza economica si riferisce all'esercizio che si chiude alla data di bilancio, entrambi da evidenziare nello Stato Patrimoniale per rispettare concretamente il principio della competenza.

La somma delle macroclassi A (Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti), B (Immobilizzazioni), C (Attivo Circolante) e D (Ratei e Risconti attivi) determina a sua volta il totale dell'Attivo, ovvero l'ammontare degli Impieghi che costituiscono il cosiddetto Capitale Investito Lordo.

Si può quindi a questo punto riepilogare (v. fig. 1.5) lo schema dello Stato Patrimoniale quale prescritto nel dettaglio indicato dall'art. 2424 C.C.

1.4 LA CLASSIFICAZIONE DELLE PASSIVITA'

Dopo aver descritto i contenuti delle singole poste presenti nell'Attivo si possono analogamente illustrare, secondo l'articolazione prescritta dallo schema legale, le macroclassi componenti il Passivo dello Stato Patrimoniale:

- A Patrimonio Netto,
- B Fondi per rischi ed oneri,
- C TFR,
- D Debiti,
- E Ratei e Risconti passivi

che qui nel seguito si illustrano nei loro rispettivi dettagli.

<u>A - Il Patrimonio Netto</u>, denominato anche Capitale Netto o Capitale Proprio, che rappresenta il Capitale di pertinenza degli azionisti e si compone del:

- A (I) Capitale Sociale,
- A (II VII) Riserve,
- A (VIII) Utili o perdite portati a nuovo
- A (IX) Utile o Perdita d'esercizio

La loro somma è pari, contabilmente, alla differenza tra il totale delle Attività e quello delle altre Passività.

A)		TI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
B)	IMMO	BILIZZAZIONI (con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria)
	Immat	eriali
-	1)	
	2)	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
	3)	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo delle opere dell'ingegno
	4)	, ,
	5)	Avviamento
	6)	
		Altre
II.	Materi	
	1)	Terreni e fabbricati meno fondi di ammortamento
	2) 3)	Impianti e macchinari meno fondi di ammortamento Attrezzature industriali e commerciali meno fondi di ammortamento
	4)	Altri Beni
	5)	Immobilizzazioni in corso e acconti
III.		Finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)
111.	1)	Partecipazioni in:
		a) - imprese controllate
		b) - imprese collegate
		c) - imprese controllanti
		d) - altre imprese meno fondo svalutazione partecipazioni
	2)	Crediti:
	_	a) - verso imprese controllate
		b) - verso imprese collegate
		c) - verso controllanti
		d) - verso altri
	3)	Altri titoli
	4)	Azioni improprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo immobilizzazioni
C)	ATTIV	O CIRCOLANTE
I.	Riman	
	1)	Materie prime, sussidiarie e di consumo
	2)	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
	3)	Lavori in corso su ordinazione
	<u>4)</u> 5)	Prodotti finiti e merci
TT		Acconti
II.	_	i (con separata indicazione delle voci esigibili oltre l'esercizio successivo) Verso clienti meno fondo svalutazione carediti
	2)	Verso imprese controllate
	3)	Verso imprese collegate
	4)	Verso controllanti
	4-bis)	Crediti tributari
	4-ter)	Imposte anticipate
	5)	Verso altri
III.		à Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
	1)	Partecipazioni in imprese controllate
	2)	Partecipazioni in imprese collegate
	3)	Partecipazioni in imprese controllanti
	4)	Altre partecipazioni
	5)	Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo
	6)	Altri titoli
IV.		ibilità liquide
	1)	Depositi bancari e postali
	2)	Assegni
	3)	Denaro e valori in cassa
E)	RATEI	E RISCONTI
	OTALE	ATTIVO
1	UIALL	ALLITO

Fig. 1.5 – Lo Schema legale dello Stato Patrimoniale (Attivo).

Il Patrimonio Netto, nella misura del valore che scaturisce dalle registrazioni e convenzioni contabili (si pensi ai problemi, ad esempio, della valutazione delle Immobilizzazioni Immateriali o delle Rimanenze) che guidano la redazione del bilancio, rappresenta soltanto quanto vale contabilmente l'azienda e pertanto può discostarsi dal suo "Valore di Mercato". Quest'ultimo è infatti un valore stimato, perché eventualmente realizzabile, in funzione della capacità attuale e futura dell'impresa di produrre reddito e flussi finanziari che, può ovviamente prescindere dalla somma dei valori contabili, rilevati in bilancio, che sono un risultato a consuntivo prevalentemente stimato da chi redige il bilancio per rendere conto, applicando il principio di prudenza, del patrimonio sino alla data accumulato.

Analizziamo brevemente le voci che costituiscono il Patrimonio Netto:

- A.I <u>il Capitale Sociale</u>, che rappresenta il valore nominale del capitale di rischio apportato dai soci, in sede di costituzione della società, od in occasione di suoi successivi aumenti;
- A.II <u>la Riserva da sovraprezzo azioni</u>: che accoglie il maggior valore ottenuto, rispetto a quello nominale, dal prezzo di emissione delle azioni, e costituisce una riserva non distribuibile sino a quando la Riserva legale (A IV) non abbia raggiunto il limite stabilito dalla legge;
- A.III <u>le Riserve di rivalutazione</u>: che rappresentano la contropartita di rivalutazioni aventi ad oggetto Immobilizzazioni o Partecipazioni, effettuate nella prassi italiana secondo specifica normativa anche in ragione di dinamiche inflazionistiche;
- A.IV <u>la Riserva legale</u>: che, in conformità alla norma (Art. 2430 C.C.), è formata da utili non tassati ed accantonati, nella misura del 5% degli utili netti annuali, non distribuibile ai soci fino a che l'importo della riserva non abbia raggiunto il 20% del Capitale Sociale;
- A.V <u>le Riserve per azioni proprie in portafoglio</u>: che rappresenta la contropartita di una specifica voce dell'attivo (B.III.4), dovuta per la necessaria rettifica, prevista dalla legge, conseguente all'acquisto da parte della società di azioni proprie sul mercato. Tale riserva, pari al valore nominale delle azioni acquistate, è ovviamente indisponibile;
- A.VI <u>le Riserve Statutarie</u>: rappresentate da utili non distribuiti agli azionisti accantonati come riserve previste, o non, dallo statuto societario al fine generale di rafforzare finanziariamente la società ovvero destinate a particolari finalità di investimento od utilizzazioni nei successivi esercizi.

Questo elenco di voci del Patrimonio Netto si conclude con l'indicazione di eventuali altre Riserve (A.VII), nonché degli Utili, o Perdite portati a nuovo (A.VIII) cioè acquisiti in esercizi precedenti, dei quali non si è ancora decisa la destinazione, ed infine dell'Utile, o Perdita, dell'esercizio (A.IX) che risulta dal Conto Economico.

Per quanto attiene alle Altre Riserve (A..VII), in tale voce si includono tutte quelle riserve non già iscritte in altre voci del Patrimonio Netto quali ad esempio:

- □ riserve facoltative costituite in sede di ripartizione dell'utile d'esercizio:
 - riserva straordinaria
 - ecc.;
- riserve costituite da versamenti dei soci diverse dalla "riserva da sopraprezzo delle azioni":
 - versamento dei soci in conto capitale (per futuri aumenti di capitale e/o copertura di perdite);
 - sottoscrizione di capitale in corso;
 - ecc.;
- riserve derivanti da fusioni, conferimenti, ecc.:
 - riserva (o avanzo) di fusione;
 - riserve da conferimenti agevolati;
 - ecc.;
- □ altre riserve:
 - fondo sopravvivenze attive;
 - fondo reinvestimento utili nel Mezzogiorno;
 - riserve da condono;
 - riserve derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto;
 - ecc.

L'elenco delle componenti che formano il passivo prevede, inoltre:

• B - Fondi per rischi ed oneri.

I fondi per rischi ed oneri includono esplicitamente le seguenti sottovoci:

- 1) il fondo per trattamento di quiescenza ed obblighi simili;
- 2) il fondo per imposte;
- 3) altri fondi.

Con l'indicazione "rischi ed oneri" si tenta di ricordare ,ma anche di distinguere, la duplice natura di tali fondi o accantonamenti, destinati a coprire perdite, o debiti, di natura già determinata e di esistenza certa, o probabile, dei quali tuttavia, alla chiusura dell'esercizio, sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvivenza.

Per Oneri infatti si intendono delle Passività certe, anche se ne sono indeterminati l'ammontare e la data di sopravvenienza, ovvero costi, o perdite, la cui competenza economica è già maturata, che origineranno esborsi finanziari in esercizi futuri. Per Rischi, invece, si intendono quelle Passività solo probabili o potenziali, la cui esistenza è subordinata al verificarsi di eventi futuri incerti.

• C - Trattamento di Fine Rapporto di lavoro (subordinato).

Il fondo del T.F.R. (così usualmente denominato) testimonia la misura della somma delle quote già accantonate al Fondo per il Trattamento di Fine Rapporto, dovuta al personale dipendente secondo quanto indicato dall'art. 2120 del Codice Civile, nonché di tutti gli interessi su tali somme maturati alla data di bilancio a favore dei lavoratori dipendenti. La sua natura di retribuzione differita da corrispondere al termine del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, costituisce un debito di medio-lungo periodo che ha origine dalla disciplina generale dei rapporti di lavoro e la sua esplicita indicazione, separata dagli altri dai Fondi rischi ed oneri, testimonia la chiara volontà del legislatore di evidenziare l'importanza di tale voce che costituisce in generale un non irrilevante contributo al sistema di finanziamento dell'impresa italiana.

• D - Debiti.

La voce dedicata ai Debiti, per i quali si richiede la separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo, rappresenta, in linea generale, la determinante principale del passivo dello Stato Patrimoniale e si scompone in nove sottovoci, delle quali soltanto alcune in linea generale assumono particolare rilevanza, tra cui:

- ••D.1 Obbligazioni: titoli di credito fruttiferi di un reddito fisso, o talvolta variabile, che l'azienda vende, nel rispetto di specifiche regole, e rimborsa secondo un prefissato piano di ammortamento di durata pluriennale. L'importo di tale posta nello Stato Patrimoniale rappresenta il valore nominale di tali titoli in circolazione non ancora rimborsato alla data di bilancio;
- ••<u>D.2 Obbligazioni convertibili</u>: che rappresenta invece, l'ammontare del debito rappresentato delle speciali obbligazioni caratterizzate dal particolare diritto di conversione in azioni della società;
- ••D.3 Debiti verso banche: che comprendono sostanzialmente sia i debiti a breve verso le banche sia i mutui passivi. I Debiti a breve verso banche costituiscono l'indebitamento a breve verso gli istituti di credito derivante dalle diverse forme di aperture di credito. I mutui passivi si rappresentano, invece in generale, come Debiti a medio-lungo termine, per finanziamenti esterni fruttiferi di interessi passivi, da rimborsare in quote periodiche predeterminate con uno specifico piano di ammortamento, dal quale si deduce il Debito residuo (cioè non comprensivo di interessi) alla data di bilancio;
- •• <u>D.4 Debiti verso altri finanziatori</u>, cioè altri debiti, per natura o fonte, diversi dai precedenti;
- •• <u>D.5 Acconti,</u> cioè pagamenti ricevuti da clienti per prodotti e/o servizi ancora da fatturare;
- ••<u>D.6 Debiti verso i fornitori</u> (o Debiti commerciali, detti anche di funzionamento) costituiti da quei Debiti sorti per l'acquisto di Beni, o Servizi, con pagamento differito,

valutati al valore nominale risultante dalle fatture da cui hanno origine, o dal valore delle cambiali passive sottoscritte a fronte dei pagamenti dovuti per tale motivo;

- •• <u>D.7 Debiti rappresentati da titoli di credito</u> a diverso titolo rilasciati;
- ••D.8.9.10 Debiti verso imprese controllate, collegate o controllanti che si prescrive abbiano evidenza separata per la delicatezza della loro natura di scambi finanziari tra parti legate da rapporti di partecipazione.
- •• <u>D.11 Debiti tributari</u> che si riferiscono all'ampia gamma di somme dovute all'Erario:
 - □ IVA e altre imposte indirette;
 - □ ritenute alla fonte:
 - su redditi di lavoro dipendente;
 - su redditi di lavoro autonomo;
 - su provvigioni;
 - su interessi;
 - su dividendi;
 - □ accantonamenti effettuati in sede di redazione del bilancio per rilevare le (residue) imposte sul reddito (IRPEG e IRAP) di competenza dell'esercizio non ancora liquidate (in base alla dichiarazione dei redditi).
 - maggiorazioni di conguaglio;
 - □ imposte sostitutive sulla rivalutazione dei beni;
 - □ imposte da condono;

Gli accantonamenti in oggetto devono, quindi, essere effettuati solo se l'imposta prevista di competenza dell'esercizio è superiore a quella già versata a titolo di acconto.

• E - Ratei e Risconti passivi.

I Ratei ed i Risconti passivi sono l'ultima voce del Passivo e rappresentano costi, la cui competenza economica se già maturata, ma sostenuti con manifestazione monetaria negli esercizi successivi (Ratei passivi), oppure ricavi già contabilizzati la cui competenza economica sia di esercizi successivi (Risconti passivi).

La somma delle macroclassi A (Patrimonio Netto), B (Fondi per rischi ed oneri), C (Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato), D (Debiti) ed E (Ratei e Risconti passivi) rappresenta il totale delle Passività, oppure, secondo una lettura finanziaria, il totale delle Fonti a cui l'impresa ha attinto finanziamenti per effettuare gli Investimenti risultanti nell'Attivo.

Infine, in calce allo Stato Patrimoniale, vi sono altre informazioni quantificabili, quali le Garanzie ed i Conti d'ordine non rappresentative in senso stretto di Attività e Passività, ma che vengono evidenziate mediante annotazioni di memoria, per i loro potenziali riflessi sullo Stato del Patrimonio.

Devono infatti in tale voce che ha funzione soltanto di doverosa memoria emergere ad esempio le garanzie nel loro valore prestate direttamente, od indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli ed altre garanzie personali e/o reali, con separata indicazione di quanto legato ad imprese controllate, collegate nonché controllanti.

A conclusione dell'illustrazione del Passivo è possibile riportare in fig. 1.6 lo schema legale completo delle sue articolazioni così come previsto dall'art.2424 C.C.

PATRIMONIO NETTO A) Capitale Riserve da sovrapprezzo delle azioni II Riserve di rivalutazione IIIRiserva legale IV Riserva per azioni proprie in portafoglio V Riserve statutarie VI Altre riserve VII Utili (perdite) portati a nuovo VIII Utile (perdita) d'esercizio ΙX B) FONDI PER RISCHI E ONERI Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili Fondo per imposte anche differite Altri TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO C) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio D) successivo) Obbligazioni 1) Obbligazioni convertibili 2) Debiti verso soci per finanziamenti 3) Debiti verso banche Debiti verso altri finanziatori 5) Acconti Debiti verso fornitori 7) Debiti rappresentati da titoli di credito 8) Debiti verso imprese controllate Debiti verso imprese collegate 10) Debiti verso controllanti 11) Debiti tributari 12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 13) 14) Altri debiti RATEI E RISCONTI E)

Fig. 1.6 – Lo Schema legale dello Stato Patrimoniale (Passivo).

1.5 IL CONTO ECONOMICO

Totale Patrimonio Netto e passivo

TOTALE PASSIVO

Il Conto Economico è il documento di bilancio nel quale sono rilevati Ricavi e Costi di competenza dell'esercizio e, dalla loro differenza, la misura dell'Utile conseguito, o la perdita subita, in tale periodo.

Un principio determinante per la stesura dello schema legale del Conto Economico è quello della competenza economica, secondo il quale i costi ed i ricavi devono, secondo l'indicazione dell'art.2423 C.C., essere riferibili all'esercizio in cui si sono manifestati, il che equivale a dire che la loro attribuzione deve avvenire in relazione al riferimento temporale della transazione economica determinante, indipendentemente dal momento in cui si manifesta il conseguente incasso/pagamento.

Il saldo generato dalla contrapposizione tra costi e ricavi di competenza rappresenta l'Utile/Perdita generato alla data di chiusura dell'esercizio dall'attività di gestione dell'impresa durante tale periodo. Tale valore è nodale per dare un importante giudizio sull'efficienza della gestione ed è basato su un legame di particolare rilevanza tra Conto Economico e Stato Patrimoniale. Tale legame deriva dalla logica sostanziale, sottesa alla partita doppia, secondo cui ad ogni costo/ricavo manifestatosi nell'esercizio, corrisponde il formarsi, od il variare, di Attività o Passività patrimoniali (es. acquisto di un bene - costo - rilevazione di un Debito verso un fornitore – aumento delle Passività) registrate in conti i cui saldi a fine anno confluiscono nello Stato Patrimoniale ¹⁵.

Per l'identità fondamentale della contabilità vista precedentemente (Attività = Passività + Patrimonio Netto), l'Utile/Perdita dell'esercizio, quale saldo tra i ricavi ed i costi, rappresenta dunque l'incremento, o il decremento, del Patrimonio Netto determinato dalla gestione ¹⁶ ed il rapporto tra l'Utile ed il Patrimonio Netto rappresenta conseguentemente una delle più rilevanti misure della redditività espressa nell'esercizio.

Il risultato dell'esercizio può essere ottenuto peraltro anche dalla somma algebrica dei risultati generati dalle singole gestioni nelle quali si può scomporre l'attività dell'impresa: si è soliti infatti generalmente distinguere la gestione operativa da quella extraoperativa si devono inoltre considerare gli ulteriori contributi, negativi o positivi che siano, della gestione finanziaria e di quella straordinaria.

La gestione operativa può essere intesa come il complesso dei ricavi e dei costi determinati dal ciclo (acquisizione, produzione e vendita) delle trasformazioni operative tipiche dell'azienda che si può distinguere a sua volta in:

• gestione caratteristica, che si riferisce all'ordinaria prevalente attività operativa dell'impresa, al "core business" come si è soliti dire, ed a tal fine considera i ricavi conseguenti alle vendite di beni, o prestazioni di servizi, derivanti dall'attività produttiva tipica o ordinaria dell'azienda, ai quali si contrappongono i costi di produzione sostenuti per conseguire detti ricavi;

¹⁶Per tale motivo si giustifica l'iscrizione dell'Utile/Perdita nello Stato Patrimoniale (voce IX del Patrimonio Netto) consente di determinare l'eguaglianza tra le Attività e le Passività.

¹⁵ I saldi dei conti patrimoniali potrnano, invece, essere influenzati anche da movimenti ai quali non corrispondono costi o ricavi (per esempio l'incasso di un credito).

 gestione extra caratteristica, che include proventi ed oneri anch'essi di natura operativa, che non rientrano nella gestione caratteristica, perché derivanti da attività accessorie alla principale missione aziendale.

La gestione extraoperativa è invece rappresentata da quell'insieme di Attività che offrono componenti, positive o negative, di reddito non legate ad operatività tipiche, (caratteristiche o extracaratteristiche), che si è soliti distinguere in:

- gestione finanziaria, che si riferisce alle attività di natura finanziaria che generano uno specifico risultato formato dagli interessi (passivi ed attivi) e da qualsiasi altro onere (o provento) finanziario dell'anno. Il risultato di tale gestione riflette ovviamente il peso delle scelte in merito alla struttura finanziaria, che può essere negativo in linea generale per prevalenza dell'indebitamento, ma anche positivo, ove all'indebitamento si affianchi un'attività di finanziamento, o di partecipazione in altre imprese, che compensi l'onere dei più tradizionali costi finanziari;
- gestione straordinaria, che attiene agli effetti reddituali derivanti da transazioni d'ordine patrimoniale, con proventi ed oneri originati da atti o eventi (investimenti, disinvestimenti, perdite o arricchimenti) estranei all'attività ordinaria;
- gestione fiscale, che rileva le imposte emergenti nell'esercizio, sulla base dei risultanti dalle predette gestioni.

In tal modo, distinguendo i risultati parziali delle differenti gestioni attraverso la rappresentazione cosiddetta "scalare" del Conto Economico, è possibile valutare distintamente quali aree di attività abbiano maggiormente influenzato il risultato finale cioè l'Utile netto o la Perdita d'esercizio.

Lo schema legale del conto economico indicato dall'art.2425 C.C. dovrebbe permettere di illustrare, con il formarsi del reddito, distintamente i risultati di ciascuna gestione ma in realtà esistono alcune incongruenze espositive che ne limitano l'immediatezza rappresentativa.

Prima, però, di considerare tali limiti è necessario illustrare la struttura dello schema legale del Conto Economico secondo quanto indicato dalla IV direttiva CEE e recepito con il D.lgs. 127/91, nell'art. 2425 del Codice Civile.

Detto schema, articolato in cinque raggruppamenti contrassegnati dalle prime lettere dell'alfabeto, ognuno dei quali è a sua volta suddiviso in voci e sottovoci, si rappresenta qui di seguito in fig. 1.7, in forma sintetica per poi procedere, come già visto per lo Stato Patrimoniale, ad illustrare passo a passo ciascuna macroclasse nelle sue voci componenti ed a concludere con lo schema completo del Conto Economico ricco di tutte le sue prescritte articolazioni.




Fig. 1.7 – Lo schema legale del conto economico (sintesi)

Da detto schema sintetico si evincono le componenti strutturali del Conto Economico che emergono dallo schema legale: il risultato della gestione ordinaria quale differenza tra valore e costi della produzione, il risultato della gestione finanziaria e quello della gestione straordinaria, nonché l'effetto dell'imposizione fiscale.

• A – Valore della produzione.

Il <u>valore della produzione</u> è il primo aggregato esposto nello schema legale, che indica il valore attribuito all'insieme di quanto espresso dall'attività della gestione operativa, che deriva cioè dalla produzione di beni, dalle prestazioni di servizi e dall'attività commerciale risultanti dall'operatività espressa dall'impresa nell'esercizio.

Il valore della produzione si compone a sua volta di cinque voci:

- A.1- Ricavi delle vendite e delle prestazioni
- A.2- Variazioni delle rimanenze di prodotto in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
- A.3- Variazione dei lavori in corso su ordinazione
- A.4- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
- A.5- Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.
- La voce A.1 <u>Ricavi delle vendite e prestazioni</u> dovrebbe includere solo i ricavi derivati dalla gestione caratteristica, anche se il criterio legale di classificazione non pone chiari limiti tra ricavi di gestione caratteristica e non.

Ogni altro ricavo andrebbe infatti considerato nella successiva voce A.5 - Altri ricavi e proventi, oppure, se ha natura finanziaria o straordinaria, nei successivi aggregati C, D E.

I ricavi e i proventi devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni o premi nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi art.2425 bis.

- La voce A.2 <u>Variazione delle Rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti</u> è di particolare interesse in quanto il legislatore ha voluto esplicitamente riportare nel Conto Economico la variazione patrimoniale che emerge dal confronto tra la componente di costo (Rimanenze iniziali) con quella di ricavo (Rimanenze finali), indicandone direttamente il loro saldo, che rappresenta ovviamente una variazione positiva di reddito, quando le seconde sono maggiori delle prime, ovvero negativa nel caso inverso.
- La voce A.3 <u>Variazione dei lavori in corso su ordinazione</u> che fa riferimento alla modifica del livello, verificatosi nell'esercizio, di una parte delle Rimanenze che nello Stato Patrimoniale sono iscritte nella particolare voce delle Rimanenze di lavori in corso di ordinazione (C I.3). Le ragioni della separata indicazione delle variazioni di queste Rimanenze risiedono sia nella loro particolare natura, sia nella peculiarità del loro criterio di valutazione, in specie quando valutate col criterio della percentuale di completamento dei lavori.
- La voce A.4 <u>Incrementi di Immobilizzazioni per lavori interni</u>, che rappresenta il valore della variazione (tra inizio e fine esercizio) dei lavori internamente realizzate inerenti le Immobilizzazioni, e cioè la rettifica in aumento, che si contrappone correttamente al costo sostenuto per le costruzioni interne, e si basa su tale costo che si deve apportare al valore delle

Immobilizzazioni, riportata qui distintamente per tener conto di quanto comunque prodotto dall'azienda, anche se non destinato alla vendita.

- La voce A.5 <u>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</u>, accoglie a sua volta l'insieme di:
 - •• ricavi e proventi della gestione non caratteristica dell'impresa (ad esempio proventi da Beni tenuti a scopo di investimento, come fitti attivi di terreni, fabbricati, immobili ecc., i ricavi di Attività particolari ecc.);
 - proventi di natura patrimoniale (ad esempio plusvalenze da alienazioni di Beni strumentali), che rientrino nell'attività ordinaria non classificabili tra le immobilizzazioni;
 - • sopravvenienze e insussistenze attive;
 - contributi pubblici in conto esercizio;
 - •• ricavi e proventi non altrove iscrivibili (ad esempio i risarcimenti assicurativi).

Al valore della produzione vengono contrapposti, nello schema legale del Conto Economico, i relativi costi sostenuti per detta produzione raccolti nell'aggregato B, dei quali si evidenziano:

- B Costi della produzione.
 - 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
 - 7) per servizi
 - 8) per godimento di beni di terzi
 - 9) per il personale:
 - a) salari e stipendi
 - b) oneri sociali
 - c) trattamento di fine rapporto
 - d) trattamento di quiescenza e simili
 - e) altri costi
 - 10) Ammortamenti e svalutazioni:
 - a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
 - b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
 - c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
 - d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
 - 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
 - 12) Accantonamenti per rischi
 - 13) Altri accantonamenti

- 14) Oneri diversi di gestione.
- La voce B.6 <u>Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci,</u> comprende i costi degli acquisti nell'esercizio delle materie prime e delle merci funzionali al processo produttivo, ma non ne misura ovviamente il consumo ¹⁷.
- La voce B.7 <u>- Costi per Servizi</u>, accoglie i costi funzionali ai processi operativi per prestazioni di detta natura da terzi a favore dell'impresa:
 - servizi per acquisti (trasporti, provvigioni e magazzinaggi etc.)
 - servizi industriali (energia, manutenzioni, consulenze tecniche, prove e analisi)
 - servizi commerciali (spedizioni, provvigioni, partecipazioni a fiere, etc.)
 - servizi amministrativi (telefonia, poste, assicurazioni, vigilanza, etc.)
 - viaggi e soggiorni (FS, ..., aerei, alberghi, ristoranti).
- La voce B.8) <u>Costo per godimento Beni di terzi</u>, è relativa ai compensi corrisposti a terzi per godimento di Beni materiali e immateriali non di proprietà (canoni per locazioni, costi per l'utilizzo di brevetti, licenze ecc.).
- La voce B.9) <u>Costi per il personale</u>, che include tutti i costi sostenuti per retribuire il personale dipendente è distinguibile in:
 - a) salari e stipendi
 - b) oneri sociali
 - c) trattamento fine rapporto (TFR)
 - d) trattamento di quiescenza e simili
 - e) altri costi.

Il costo B.9.c rappresenta la somma delle quote annue di incremento del T.F.R. attribuito ai singoli dipendenti dell'esercizio.

Il costo B.9.e (altri costi) accoglie tutti i costi che, pur riguardando il personale dipendente non rappresentano in senso stretto retribuzioni o contributi sociali obbligatori a carico dell'impresa o accantonamenti al fondo trattamento di fine rapporto o ad altri fondi di previdenza.

Ad esempio:

-

¹⁷ Il valore del consumo si ottiene sommando o sottraendo all'importo della voce A.6 quello della successiva voce 11 che misura la variazione delle Rimanenze di materie prime ecc.

- □ erogazioni e polizze assicurative effettuate direttamente dall'impresa in conformità contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali, a fronte di spese sanitarie integralmente deducibili ai sensi dell'art.10, comma 1, lett.e), del D.P.R. 917/86;
- premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni pagati direttamente dall'impresa in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali, nel limite previsto dall'art.10, comma 1, lett.m), del D.P.R. 917/86;
- contributi aziendali per circoli ricreativi, asili nido, colonie per figli dei dipendenti, ecc.;
- erogazioni liberali eccezionali e non ricorrenti a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti;
- erogazioni liberali di modico valore in occasione di festività (ad es. pacchi natalizi, ecc.);
- u sussidi occasionali (ad es. per morte, furto, ecc.);
- accantonamenti derivanti da oneri presunti su cause in corso con lavoratori dipendenti;
- costi per incentivi all'esodo, che non siano di natura straordinaria (perché, in tal caso dovrebbero essere iscritti tra gli oneri straordinari, in E.21);
- □ ecc.
- La voce B.10) <u>Ammortamenti e svalutazioni</u>, che include oltre agli Ammortamenti delle Immobilizzazioni, quali risorse od utilizzazioni pluriennali anche le svalutazioni delle stesse Immobilizzazioni e dei Crediti diversi da quelli finanziari, che rappresentano peraltro componenti negative di reddito non rientranti nella gestione caratteristica.

Detta voce è distinta in quattro subclassi per la specificità dei criteri di valutazioni che ad esse si riferiscono e se ne richiede la distinta elencazione:

- a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
- b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
- c) altre svlutazioni delle immobilizzazioni
- d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide.




Fig. 1.8 – Confronto tra criteri civilistici e fiscali regolanti l'ammortamento

Da un lato l'art.2426/1 n. 2 esplicita che "il costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente¹⁸ ammortizzato in

_

¹⁸ Un ammortamento sistematico dovrebbe prevere pertanto un piano prestabilito con importi costanti nel tempo per la durata prevista di utilizzazione del bene, infatti "eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e di coefficienti applicati devono essere motivate nella Nota Integrativa" (art.2426/1 n.2)

ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione", nel rispetto inoltre, per quanto attiene ai costi d'impianto e di ampliamento, ai costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale, della prescrizione del limite massimo di cinque anni e del vincolo per la distribuzione di dividendi che emergono dall'art.2426/3 n.5.

I criteri di ammortamento che sono evocati dall'art.2426 con l'indicazione della sistematicità del piano sono quelli cosiddetti civilistici che mirano ad evitare che gli ammortamenti vengano accellerati, o rallentati, nei vari esercizi a seconda della convenienza anziché in corrispondenza ad un programmato piano di utilizzazione del cespite cui si riferiscono.

E' naturale dunque che possano differenziarsi i criteri civilistici da quelli fiscali che rispondono ovviamente ad altre finalità come si evidenzia nella *fig. 1.10*.

L'ammortamento civilistico non dovrebbe mai superare la quota costante del piano di ammortamento redatto sulla base della residua possibilità di utilizzo dello stesso bene e quando la residua possibilità di utilizzo è pari ad un numero di esercizi superiore a quello indicato originariamente nel piano di ammortamento, è necessario modificare il piano facendone menzione nella nota integrativa.

L'ammortamento civilistico non dovrebbe mai portare all'azzeramento del valore netto del cespite, almeno fintanto che tale bene contribuisce al processo produttivo; dal punto di vista fiscale, invece, ciò non solo è possibile ma addirittura fa parte del sistema di calcolo degli ammortamenti.

Dall'altro lato la voce "altre svalutazioni" di cui alla lettera c), che si riferisce alle ipotesi di diminuizione di valore delle immobilizzazioni non sottoposte ad ammortamento, quali quelle che non partecipano pià al processo produttivo, ovvero quelle ancora in corso d'ammortamento nel caso risulti coerente l'ammortamento eseguito nel passato, nonché alle svalutazioni dei crediti di lungo termine, facenti parte della classe delle immobilizzazioni. La voce svalutazione dei crediti della lettera d) si riferisce a sua volta a crediti facenti parte invece dell'attivo circolante e dei titoli compresi nelle disponibilità liquide, quando tali presumibili perdite siano assumibili con ragionevole certezza.

La voce B.11 - <u>Variazioni delle Rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci,</u>
ha analogo significato, al fine di permettere la corretta misura dei consumi di risorse
dell'esercizio, nonchè contrapposta funzione di quella già vista nell'aggregato del Valore della
Produzione, delle variazioni delle Rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e
finiti.

Infatti tale variazione delle scorte di materie prime etc. che è indicata nella lettera B, evidenzia quanto le scorte hanno contribuito alla misura dei consumi di tali risorse che si debbono confrontare correttamente con il valore della produzione dell'esercizio.

Tali variazioni infatti possono essere nei confronti del livello delle scorte iniziali:

- positive, se le rimanenze fiscali sono superiori
- negative, se le rimanenze finali sono inferiori

e quindi evidenziano lo specifico incremento o decremento, delle attività patrimoniali ed in parallelo quanto degli acquisti dell'anno non è stato consumato, ovvero è stato utilizzato, per la produzione dell'esercizio.

Pertanto la voce B.11) così come già visto per la A.2) hanno lo specifico compito di garantire il rispetto del principio della competenza.

• Le voci B.12) <u>Accantonamenti per rischi</u>, e B.13) <u>Altri accantonamenti</u>, rappresentano la misura del peso nell'esercizio degli accantonamenti che, per specifici motivi, vengono attribuiti ai rispettivi fondi iscritti nell'Attivo.

Tali accantonamenti hanno come contropartita la voce B.3) del passivo dello Stato patrimoniale (Altri Fondi per rischi ed oneri) nella quale si tiene memoria di quanto affrontato per rischi diversi connessi ad esempio a contenzioso in corso, etc. ovvero, per la voce B.13) (Altri Accantonamenti), per costituire fondi per costi futuri (ade esempio Garanzie, etc.).

- Infine la voce B.14) Oneri diversi di gestione, di natura residuale, ma che può comprendere costi che hanno peraltro importo rilevante. Vi devono infatti essere iscritti tutti quei costi di produzione che non abbiano natura finanziaria, straordinaria o fiscale, relativi cioè alla gestione operativa ordinaria, che non siano indicati nelle precedenti voci della classe "costi di produzione". In tale voce andrebbero quindi contabilizzati gli oneri delle gestioni accessorie dell'impresa non aventi natura finanziaria o straordinaria: tutti i costi della produzione, cioè, non iscritti nelle voci precedenti, quale ad esempio:
 - perdite su crediti non coperte dal relativo fondo;
 - imposte e tasse diverse dalle imposte sul reddito:
 - imposta di registro;
 - imposte ipotecarie e catastali;
 - imposta di bollo;
 - INVIM;
 - IVA indeducibile;
 - tasse di concessione governativa (vidimazione libri sociali, ecc.);
 - imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (iciap);
 - imposte di fabbricazione;

- tasse di circolazione;
- ecc.;
- □ compensi ad amministratori e sindaci;
- compensi a revisori;
- contributi ad associazioni di categoria;
- erogazioni liberali;
- □ ecc.

Nella voce in oggetto sono compresi, inoltre, i seguenti oneri:

- minusvalenze sulla cessione di immobilizzazioni materiali, ove non straordinarie;
- □ sopravvenienze passive derivanti da:
 - accertamenti effettuati nell'esercizio precedente (ad es. fatture da ricevere, ecc.);
 - conguagli di IVA ai sensi dell'art.19 bis del D.P.R. 633/72;
 - ecc.

Lo schema legale, a questo punto, rappresenta, nella differenza tra valore e costi della produzione (A-B), un primo tentativo di chiusura di un risultato della gestione caratteristica, il cui significato dovrebbe corrispondere all'Utile Operativo, ovvero al reddito generato dalla sola gestione operativa, ma tale differenza in realtà, in alcuni casi, non assolve affatto tale finalità perché determinato da costi e ricavi confusamente contrapposti e riconducibili in qualche caso ad altre gestioni diverse da quelle operative ed accessorie intese in senso stretto.

• C - Proventi e Oneri finanziari.

Il raggruppamento C è composto dalle seguenti voci che esplicitano gli elementi di reddito positivi e negativi attribuibili al fine di misurare i risultati provenienti distintamente dalla gestione finanziaria:

- 15) Proventi da partecipazioni¹⁹
- 16) Altri proventi finanziari:
 - a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni ²⁰
 - b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
 - c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante
 - d) Proventi da diversi dei precedenti
- 17) Interessi ed altri oneri finanziari.
- 17-bis) Interessi ed altri oneri finanziari.

1

¹⁹ con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate

con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti

La voce C.15 - <u>Proventi da partecipazioni</u>, sarebbe costituita principalmente da dividendi per partecipazioni in altre società, ma può essere comprensiva anche di altri tipi di proventi, quali, ad esempio, le plusvalenze non straordinarie da alienazione di partecipazioni, il ricavato per la vendita di diritti di opzione ecc.

La voce C.16 - <u>Altri proventi finanziari</u>, determinati da partite attive non configurabili come partecipazione, è principalmente formata da interessi attivi derivanti dalle fonti indicate nelle sue sottovoci tale voce comprende infatti tutti i proventi di natura finanziaria che non costituiscono "proventi da partecipazione".

La norma prevede la ripartizione in quattro sottovoci riguardanti:

- a) Crediti iscritti nelle immobilizzazioni;
- b) Titoli iscritti nelle immobilizzazioni;
- c) Titoli iscritti nell'attivo circolante;
- d) Proventi diversi dai precedenti.

Nella voce C.16.a (<u>Proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</u>) si comprendono i proventi finanziari relativi ai crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie dell'attivo add esempio:

- □ Interessi su prestiti;
- ☐ Interessi addebitati per dilazioni di pagamento sulla vendita di immobilizzazioni;
- Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione (art. 2459 C.C.);
- □ Ecc.

Nella voce C.16.b (<u>Proventi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni</u>) che non costituiscono partecipazioni). Si ricordano invece i proventi ricorrenti dei titoli iscritti nelle voci B.III.3 dell'Attivo non costituenti partecipazioni, quali obbligazioni e titoli similari, sia gli utili su alienazioni e rimborsi. Ad esempio:

- □ Interessi e altri proventi (ad es. scarti di emissione, ecc.) su titoli di Stato (BOT, CCT, BPT, ecc.);
- □ Interessi su obbligazioni;
- □ Proventi su altri titoli di credito.

Nella voce C.16.c (<u>Proventi da titoli iscritti nell'attivo circolante</u>) si evidenzianoproventi finanziari della stessa natura di quelli della voce precedente ma con riguardo ai titoli ricompresi nel "circolante".

Nella voce C.16.d (<u>Proventi diversi dai precedenti</u>) si evidenziano qui proventi finanziari non iscritti nelle precedenti voci, in particolare, si devono ricomprendere:

	Interessi dei crediti iscritti nell'attivo circolante (voce C.II dell'attivo):
	- Interessi dei crediti verso clienti;
	- Interessi dei crediti verso imprese controllate, collegate e controllanti;
	- Interessi dei crediti verso altri;
	Sconti attivi finanziari (sconti per pagamento pronta cassa, ecc.);
	Interessi su depositi bancari;
	Interessi su depositi postali;
	Utili su cambi (accertati o realizzati);
	Proventi su operazioni di "swap".
A	sua volta la voce C.17 (<u>Interessi ed altri oneri finanziari</u>) raggruppa tutte le poste passive ²¹
	di natura finanziaria, quali:
	Interessi ed altri oneri (ad es. premi di sorteggio, ecc.) sui debiti obbligazionari;
	Interessi su debiti verso banche;
	Interessi sui debiti verso altri finanziatori;
	Interessi sui debitori verso fornitori;
	Interessi sui debiti rappresentati da titoli di credito;
	Interessi sui debiti verso imprese controllate, collegate e controllanti;
	Interessi su altri debiti (verso enti previdenziali e assistenziali, verso l'Erario);
	Sconti passivi finanziari:
	- Sconti passivi su effetti commerciali e finanziari;
	- Sconti passivi per pagamento pronta cassa, ecc.;
	Commissoini e altri oneri bancari diversi dagli interessi;
	Perdite su cambi;
	Accantonamento al fondo rischi su cambi;
	Oneri su operazioni di "swap";
	Ammortamento del disagio di emissione su obbligazioni;
	Ecc.

²¹ L'analisi delle singole componenti deve essere sviluppata nella Nota Integrativa.

Il <u>Totale dei Proventi ed Oneri finanziari</u> è dato dalla somma algebrica delle voci (15 + 16 – 17 +/- 17-bis) ed esprime ovviamente il Risultato Netto della gestione finanziaria.

Seguono a tale risultato il raggruppamento D:

• D - Rettifiche di valore di Attività Finanziarie.

Tale aggregato riporta le eventuali rettifiche di valore delle Attività Finanziarie, cioè le variazioni delle voci ivi contemplate che rappresentano componenti patrimoniali di reddito che, nella loro natura, non appartengono alla gestione caratteristica e si compone di due voci:

• D.18 - Rivalutazioni:

- a) Di partecipazioni
- b) Di immobilizzazioni finanziarie
- c) Di titoli iscritti all'attivo circolante

• D.19 - Svalutazioni:

- a) Di partecipazioni
- b) Di immobilizzazioni finanziarie
- c) Di titoli iscritti all'attivo circolante.

La voce <u>D.18 - Rivalutazioni</u>, accoglie la restaurazione del valore delle Attività Finanziarie diversamente valutate negli esercizi precedenti, che è richiesta dalla legge quando vengano meno i motivi delle precedenti svalutazioni (art. 2426 C.C.), purché queste non siano state originate da fatti straordinari.

La voce <u>D.19 - Svalutazioni</u>, che tratta di ipotesi opposte a quelle già viste sub.18 testimonia ogni rettifica di valore per svalutazione, purché non straordinaria, delle Immobilizzazioni finanziarie per perdita duratura di valore, nonché delle Attività Finanziarie circolanti per adeguamento al valore di realizzo, quando inferiore a quello di costo. Inoltre tale voce, accoglie i decrementi di valore intervenuti rispetto a quelli dell'esercizio precedente delle partecipazioni valutate col metodo del Patrimonio Netto, sebbene nel caso specifico tecnicamente non si tratti di vere e proprie svalutazioni.

• E - Proventi e Oneri Straordinari.

- 20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni
- 21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni e delle imposte a esercizi precedenti

L'ultimo aggregato dello schema legale del Conto Economico è quello finalizzato a rappresentare i risultati della gestione straordinaria, cioè quelle componenti del risultato d'esercizio non eccezionale o anormale, bensì estranee all'attività ordinaria dell'impresa, costituite da plusvalenze e minusvalenze patrimoniali e sopravvenienze/insussistenze non attribuibili alla gestione caratteristica, nonché dagli elementi relativi ad esercizi precedenti e dagli effetti delle variazioni dei principi contabili adottati.

Tali componenti positive che siano non possono, per essere qui classificate, attenere all'ordinaria attività operativa altrimenti andrebbero ricomprese nella voce A.5) (Altri ricavi e proventi).

Il Conto Economico si chiude infine con le seguenti poste conclusive:

- il <u>Risultato prima delle imposte</u>, dato dalla differenza algebrica (A B ± C ± D ± E), di tutti i
 costi e ricavi iscritti nelle voci precedenti, che rappresenta un risultato intermedio d'interesse ai
 fini di un'analisi del Conto Economico, perché a lordo delle imposte, iscritte nella successiva
 voce 22;
- la <u>voce 22</u>) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate, che rappresenta l'effettivo carico d'imposta dell'esercizio, calcolato in realtà su una misura del Reddito Lordo d'esercizio determinato con criteri fiscali, secondo una coerente impostazione contabile.

 Infatti la misura delle Imposte sul reddito è il frutto di un calcolo che applica l'aliquota fiscale non al risultato che si avrebbe sulla base delle sole valutazioni civilistiche che determinano la voce 21 (Risultato d'esercizio prima delle imposte) bensì al risultato delle svalutazioni sia civilistiche, (nei limiti nei quali siano fiscalmente deducibili) sia fiscali (rettifiche di valore e/o accertamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie.
- La <u>voce 23) Utile (perdita) dell'esercizio</u>, che rappresenta il risultato finale al netto delle imposte, da iscrivere, in contropartita nello Stato Patrimoniale, tra le componenti del Capitale Netto <u>l'utile (o perdita) d'esercizio</u> quindi, rappresenta quanto ottenuto dalla contrapposizione di ricavi e costi civilisticamente corretti al netto delle imposte calcolate sul reddito d'esercizio imponibile fiscalmente.

Come precedentemente visto per lo Stato Patrimoniale, si presenta nel seguito (fig. 1.9) lo schema legale del Conto Economico completo nelle sue articolazioni così come previsto dall'art. 2425 C.C..



Fig. 1.9 – Lo schema legale del Conto Economico.

ATTIVO	2000	2001	2002	2003
A. CREDITI VERSO SOCI PER VERS.	0	0	0	0
ANCORA DOVUTI				
B. IMMOBILIZZAZIONI				
B.I. Immateriali	843	826	710	1970
B.II. Materiali	18306	18045	18276	18112
B.III. Finanziarie				
- B.III.1. Partecipazioni operative	6042	11783	14686	4324
- B.III.2. Crediti v/imprese				
controllate,collegate, controllanti e	605	890	2213	2470
varie				2178
- B.III.3. Partecipazioni finanziarie	0	0	0	0
Totale Immobilizzazioni	25796	31544	35885	26584
C. ATTIVO CIRCOLANTE				
C.I. Rimanenze	21367	17040	17852	21625
C.II. Crediti - C.II.1. Verso Clienti	31627	35377	49365	43636
- C.II.2. Verso imprese controllate	11795	11146	49303 8428	11325
- C.II.3. Verso imprese controllate	11795	0	0420	11323
- C.II.4. Verso cccontrollanti	0	0	0	0
- C.II.5. Acconti	0	0	0	0
C.III. Attività Finanziarie che non	U	U	U	U
costituiscono Immobilizzazioni	103	1101	449	0
	103	1101	449	U
C.IV. Disponibilità liquide - C.IV.I. Depositi bancari e postali	378	186	428	12389
- C.IV.II. Depositi bancari e postali - C.IV.II. Denaro e valori in cassa	376 41	48		36
- C.IV.II. Denaro e valori in cassa	41	48	36	30
Totale Attivo Circolante	65311	64898	76558	89011
D. RATEI E RISCONTI	173	254	128	400
Totale ATTIVO	91280	96696	112571	115995

PASSIVO	2000	2001	2002	2003
A. PATRIMONIO NETTO				
A.I. CAPITALE	15494	15494	15494	15494
A.II. RISERVE DA SOVRAPPREZZO				
DELLE AZIONI	0	0	0	0
A.III. RISERVE DI RIVALUTAZIONE	0	0	0	0
A.IV. RISERVA LEGALE	416	589	607	721
A.V. RISERVA PER AZIONI				
PROPRIE IN PORTAFOGLIO	0	0	0	0
A.VI. RISERVE STATUTARIE	0	0	0	0
A.VII. ALTRE RISERVE	8246	11112	11465	15850
A.VIII. UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0	0	0	0
A.IX. UTILE (PERDITA)	U	U	U	U
D'ESERCIZIO	3449	368	2299	10860
Totale Patrimonio Netto	27605	27563	29865	42925
B. FONDI PER RISCHI E ONERI				
B.2. Fondo per imposte	0	2188	0	0
B.3. Altri	1697	2066	2235	219
Totale Fondo rischi ed oneri	1697	4254	2235	219
C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	6745	7080	7618	8060
KAFFORTO	0743	7000	7010	8000
D. DEBITI				
D.3. Debiti verso banche				
- a breve termine	9547	11584	17609	5833
- a m/l termine	17800	16101	18770	14095
D.4. Debiti verso altri finanziatori	862	862	3062	862
D.5. Acconti	2289	2813	3479	3545
D.6. Debiti verso fornitori	14251	13748	13018	16640
D.8. Debiti verso imprese				
controllate	2213	1995	187	5396
D.9 Debiti verso collegate	0	0	3777	0
D.10. Debiti verso controllanti	2229	2300	2199	0
D.11. Debiti tributari	3117	4513	7545	12669
D.12. Debiti verso istituti di	4040	4440	4000	4005
previdenza	1048	1146	1003	1235
D.13. Altri debiti	1589	2507	2016	3830
Totale Debiti	54945	57569	72665	64105
	0.040	0.000	. 2300	3 7 1 0 0
E. RATEI E RISCONTI	288	230	188	686
				330
TOTALE PASSIVO	91280	96696	112571	115995
	0.200	0000		5555

Conto Economico Società XY (valori in euro x1000)

onto Economico Societa XI (valori	2000	2001	2002	2003
) Valore della produzione				
) ricavi delle vendite e delle prestazioni;	54.948	68.454	73.503	87.681
) variazione delle rimanenze di prodotti	04.040	00.404	10.000	07.001
,				
in corso di lavorazione,	= 00	(4.105)	1.000	0.050
semilavorati e finiti;	738	(4.167)	1.939	3.653
) incrementi di Immobilizzazioni				
per lavori interni;	0,00	0,00	0,00	2.470
) altri ricavi e proventi, con separata				
indicazione dei contributi				
in conto esercizio;	690	1.290	1.024	770
Totale A	56.376	65.577	76.466	94.574
) Costi della produzione	90.910	00.077	10.100	01.011
) per materie prime, sussidiarie,	0.504.55	0.000.00	0.040.00	0.000.00
di consumo e di merci;	6.504,77	6.068,89	3.049,68	6.066,30
) per Servizi;	15.718,37	19.292,25	21.585,32	27.679,51
) per godimento di Beni di terzi;	6.214,01	6.978,88	9.562,20	9.957,29
) per il personale:	23.841,72	26.581,00	30.085,16	34.890,80
) ammortamenti e svalutazioni:				
a) amm. Immobilizzazioni immateriali	570,17	562,42	528,34	1.266,87
b) amm. Immobilizzazioni materiali;	1.257,57	1.262,74	1.435,75	1.574,68
d) svalutazioni dei crediti compresi	1.201,01	1.202,14	1.400,70	1.074,00
,				
nell'attivo circolante e delle				
disponibilità liquide;	167,85	183,34	267,01	248,42
) variazione delle rimanenze di materie				
prime, sussidiarie, di consumo e merci;	(863,52)	158,55	1.126,91	(118,79)
) accantonamenti per rischi;	0,00	2.065,83	168,88	0,00
) oneri diversi di gestione;	332,08	334,15	545,38	375,98
Totale B	53.743	63.488	68.355	81.941
	99.749	00.400	00.000	01.341
Differenza tra valore e costi	0.000	2.000	0.444	10.000
della produzione (A-B)	2.633	2.089	8.111	12.633
) Proventi ed Oneri finanziari:				
) proventi da partecipazione con				
separata indicazione di quelli relativi				
ad imprese controllate e collegate;	3,10	18,59	322,27	310,91
) altri proventi finanziari:	-, -	-,	- , .	,-
a) da crediti iscritti nelle				
Immobilizzazioni, con separata				
indicazione di quelli da imprese				
controllate e collegate e di quelli				
da controllanti;	91,93	57,84	116,72	0,00
d) proventi diversi dai precedenti				
con separata indicazione di quelli				
relativi ad imprese controllate				
e collegate;	1.004,51	565,52	781,40	1.461,57
	1.004,01	505,52	101,40	1.401,0
) interessi ed altri Oneri finanziari,				
con separata indicazione di quelli				
verso imprese controllate e collegate				
e verso controllanti;	(2.660,79)	(2.328,70)	(2.302,36)	(1.220,39)
Totale C (15 + 16 - 17)	(1.561)	(1.687)	(1.082)	552
) Rettifiche di valore di Attività Finanziarie		(· · · · · · ·	
rivalutazioni:	-			
,	0.00	0.00	1 150 50	0.00
a) di partecipazioni;	0,00	0,00	1.153,76	0,00
) svalutazioni:	(1.115,55)	(462,75)	(1.622,71)	(456,03)
Totale delle rettifiche D $(18-19)$	(1.116)	(463)	(469)	(456)
Proventi ed oneri straordinari:				
proventi, con separata indicazione				
delle plusvalenze da alienazioni i cui				
ricavi non sono iscrivibili al n°5;	5.390,26	2.304,95	729,75	7.463,84
	0.000,20	4.504,95	149,10	7.405,84
) oneri, con separata indicazione	/ · · · · · · ·	/00 F 5 T	/- No. 5 - 1	, <u></u>
delle minusvalenze da alienazioni;	(485,47)	(205,03)	(153,39)	(582,56)
Totale delle partite				
straordinarie E (20 – 21)	4.905	2.100	576	6.881
Risultato prima delle imposte				
	4.861	2.039	7.136	19.610
(A - B +/- (C +/- 1) +/- E)				10.010
(A - B +/- C +/- D +/- E)				
(A - B +/- C +/- D +/- E)) imposte sul Reddito d'esercizio;) Utile (perdita) d'esercizio	(1.411,48) 3.449	(1.671,25) 368	(4.836,62) 2.299	(8.749,81) 10.860